



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (NORDIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2025

Modifiche alla legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di disciplina delle professioni pedagogiche ed educative

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	19
Analisi tecnico normativa (ATN)	»	28
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	41
Disegno di legge	»	53

ONOREVOLI SENATORI. –

Le disposizioni del disegno di legge introducono una disciplina integrativa e correttiva alla legge 15 aprile 2024, n. 55, istitutiva dell'ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative, per consentire – emendando e completando la legge da ultimo citata - di portare a compimento le operazioni necessarie per l'individuazione del corpo elettorale, di indire e celebrare le elezioni dei consigli territoriali e nazionale, di completare la disciplina primaria relativamente a struttura e funzioni degli organi rappresentativi e per armonizzare la disciplina degli albi.

Il disegno di legge prevede, con la tecnica della novella, interventi direttamente incidenti sulla legge n. 55 del 2024.

Nel dettaglio, con l'articolo 1, comma 1, lett. a), si modifica l'articolo 2 comma 3 della legge n. 55 del 2024 per armonizzare la norma con la nuova denominazione che assume l'albo, mediante richiamo al successivo comma 5.

L'art.1, comma 1, lett. b), al n.1, introduce un comma 2-*bis* all'art. 3 della legge n.55 del 2024, al fine di descrivere il profilo professionale dell'educatore dei servizi per l'infanzia e gli specifici contesti di svolgimento della professione, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dal decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 378. Ciò appare indispensabile per mantenere le due figure di educatore nella medesima sezione dell'albo, pur nella specificità dei titoli previsti per l'accesso alla professione nonché dei contesti di lavoro. Infatti, pur essendo entrambi professionisti dell'educazione, l'educatore socio-pedagogico e l'educatore dei servizi educativi per l'infanzia sono profili professionali diversi per normativa di riferimento, percorso formativo, contesti di intervento, mansioni, inquadramento. L'educatore di asilo nido si concentra, infatti, sull'educazione dei bambini da 0 a 3 anni, creando contesti di apprendimento e socializzazione. In particolare, l'educatore di asili nido sviluppa le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione, di istruzione, di relazione e di gioco, anche al fine di superare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Il pedagogista, invece, ha una visione più ampia, occupandosi della progettazione, gestione e valutazione di interventi educativi in diversi contesti. Il comma 2-ter è inserito al fine di

precisare – in conformità a quanto previsto dal primo periodo, comma 595, articolo 1, della legge n. 205 del 2017, secondo il quale “la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”- che l’educatore dei servizi educativi per l’infanzia, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, può esercitare anche le funzioni, e nei contesti, propri dell’educatore socio-pedagogico. Il nuovo comma 3 dell’art.3 della legge 55 del 2024, così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b. n 2) stabilisce, poi, che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore dei servizi educativi per l’infanzia possono essere esercitate in due modalità prevedendo, in particolare, che l’educatore può operare come libero professionista, gestendo in autonomia la propria attività ovvero mediante subordinazione: l’educatore può essere assunto da enti pubblici o privati, lavorando sotto l’eterodirezione di un datore di lavoro. Viene tuttavia precisato che per l’educatore dei servizi per l’infanzia l’esercizio della professione in forma autonoma è assolutamente residuale (es. servizi educativi in contesto domiciliare), poiché di norma, la relativa professione è esercitata con rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, con una flessibilità nello svolgimento dei propri compiti limitata rispetto a quella di un libero professionista, in quanto l’educatore è tenuto a conformarsi al progetto educativo del servizio per l’infanzia in cui opera. All’art. 1, comma 1, lett. b), n.3, viene modificata la rubrica dell’art.3 della citata legge 55 per adeguarla alla specificità delle due diverse figure di educatore pur inserite nella medesima sezione dell’albo.

L’art.1, comma 1, lett. c) interviene sull’articolo 4 della legge n. 55 al fine di definire distintamente i titoli di accesso alla professione di educatore socio-pedagogico (nuovo comma 1) da quelli previsti per l’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia (nuovo comma 1-bis).

L’art.1, comma 1 lett. d), modifica l’articolo 5 della legge n. 55 in particolare offrendo una nuova denominazione all’albo, che ora diviene albo delle professioni pedagogiche ed educative, introducendo la distinzione interna all’albo fra le sezioni e mantenendo la regola per cui è consentita la contemporanea iscrizione a entrambe le sezioni dell’albo per chi è in possesso dei requisiti, fermo restando l’unicità del contributo. Si è ritenuto più opportuno istituire un solo albo professionale al fine di semplificare ed efficientare gli incombeni relativi all’iscrizione e alla gestione dell’albo prevedendo, comunque, la presenza di due sezioni, di cui una per i pedagogisti ed una per gli educatori professionali socio pedagogici e per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia, tenuto conto che condizione imprescindibile per il mantenimento delle due figure di educatore all’interno della medesima sezione, è il riconoscimento delle distinzioni in tema di titoli di accesso, ruoli e funzioni descritte in precedenza. Se la valorizzazione della differente professionalità dei pedagogisti e degli

educatori professionali socio pedagogici e dei servizi educativi per l'infanzia viene garantita dalla presenza di due distinte sezioni, fra le ragioni che militano a favore della scelta di un unico albo vi è la circostanza per cui le diverse professionalità sono caratterizzate da un percorso di studio che, in via generale, ha degli elementi comuni (ad esempio, nel caso in cui la laurea magistrale - richiesta per la figura del pedagogista - sia conseguente alla laurea L19).

Il nuovo articolo 5-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e) sostituisce l'art.7 della legge 55/24 per ragioni di omogeneità di oggetto (l'art.7 faceva riferimento alle condizioni di iscrizione agli albi). L'art. 5-*bis* riprende quasi integralmente il contenuto del previgente articolo 7 della legge n. 55, stabilendo le condizioni per l'iscrizione all'albo delle professioni pedagogiche ed educative. Non vengono sostanzialmente modificati i requisiti per l'iscrizione all'albo, ma nella norma di nuova confezione è riscritta in maniera più chiara la necessaria assenza di condanne definitive con applicazione della pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione. Sono state inserite previsioni più puntuali sulla condizione di reciprocità, facendo salvi gli obblighi internazionali vigenti per l'Italia. È stato inoltre precisato il requisito dell'attività professionale svolta per enti o imprese italiani operanti al di fuori del territorio nazionale o nell'ambito di un'articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (precisazione che consente di includere nella disposizione, oltre alle scuole statali italiane site all'estero, anche le articolazioni del sistema della formazione italiana nel mondo, vale a dire le scuole paritarie enti di diritto straniero). In relazione al requisito della residenza è stata esplicitata la sua equivalenza rispetto al domicilio professionale secondo quanto previsto dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

L'art. 1, comma 1, lett. f) introduce modifiche di coordinamento al vigente articolo 6 della legge n. 55, armonizzando nomenclature e migliorando la forma stilistica della norma, oltre che abrogare il comma 2 che demandava ad un decreto del Ministro l'istituzione dell'ordine.

L'art. 1, comma 1, lett. g), va considerato il fulcro dell'intervento normativo, introducendo dodici nuovi articoli nella legge n. 55 del 2024 che integrano la disciplina laddove essa si mostrava eccessivamente carente, in particolare relativamente alla costituzione degli ordini territoriali, agli organi degli ordini, all'ordine nazionale, alle modalità di elezione, al procedimento disciplinare, alla disciplina di ulteriori organi a livello nazionale.

In particolare, il nuovo articolo 6-*bis* specifica il contesto territoriale di riferimento degli ordini territoriali, stabilendo, al comma 1, che ciascuno di essi operi nelle circoscrizioni geografiche che corrispondono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. La dimensione regionale e

delle province autonome costituisce dunque il nucleo essenziale ordinistico, che garantisce uno stretto legame territoriale fra il professionista iscritto e il suo ordine di riferimento.

Il successivo articolo 6-ter, descrive le attribuzioni degli ordini territoriali delle professioni pedagogiche ed educative. Viene previsto (cfr. comma 1) che gli ordini territoriali promuovono l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e sono tenute a valorizzare la funzione sociale e la salvaguardia dei diritti umani nonché i principi etici indicati nei codici deontologici. Valutano le domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento; verificano il possesso dei titoli abilitanti e curano la tenuta e pubblicità dell'albo, anche in formato telematico. Partecipano alla programmazione dei fabbisogni professionali e alle attività formative; promuovono, organizzano e regolano la formazione professionale continua e obbligatoria, vigilando sull'assolvimento di tale obbligo. Esercitano la funzione disciplinare tramite i consigli di disciplina e vigilano sugli iscritti all'albo. Quanto alle previsioni di cui alla lettera c) in materia di programmazione dei fabbisogni viene precisato che le relative disposizioni non si applicano agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato in quanto la determinazione del fabbisogno è attribuita alle Regioni e degli Enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017. Inoltre, in relazione alle previsioni di cui alla lettera d) relative allo svolgimento da parte degli ordini dell'attività di formazione professionale viene specificato che tale attività per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato viene disciplinata dal decreto legislativo n. 65 del 2017 che prevede specifici obblighi formativi. Quanto alla previsione di cui alla lettera e) in materia di esercizio della funzione disciplinare, viene precisato che resta fermo per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato il potere disciplinare del datore di lavoro. Tale disposizione appare coerente con la necessità di regolamentare il potere disciplinare degli organi di disciplina con quello derivante dal rapporto di lavoro e dai poteri direttivi del datore di lavoro.

Il nuovo articolo 6-quater disciplina, invece, gli organi degli ordini territoriali delle professioni pedagogiche ed educative. Gli organi degli ordini territoriali (comma 1 del presente articolo) sono i seguenti: il consiglio; il presidente; il consiglio di disciplina; il collegio dei revisori. Il consiglio dell'ordine (cfr. comma 2) è eletto secondo le modalità che saranno indicate dall'articolo 6-sexies, favorendo l'equilibrio di genere. Svolge i compiti previsti dall'articolo 6-ter, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), che sono le attività caratterizzanti i compiti dell'ordine territoriale di cui al precedente articolo e il promuovimento dell'azione disciplinare (art. 6-septies, comma 4). Si prevedono, al comma 3, le funzioni del presidente, oltre che la sua elezione all'interno del consiglio, dettagliando che rappresenti l'ordine, presieda il consiglio e adotti, ove sussistano i presupposti, i provvedimenti urgenti, soggetti a ratifica del consiglio. Si disciplinano poi figure coesenziali al funzionamento del

consiglio, quali il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Quanto al consiglio di disciplina (di cui al comma 4), esso è configurato come organo a composizione variabile, da 3 a 5 membri, nominati dal consiglio dell'ordine, in proporzione al numero degli iscritti all'albo territoriale, garantendo, ove possibile, la rappresentanza delle sezioni dell'albo. In relazione alla necessità che vi siano componenti esperti anche in materie giuridiche, attesa la materia disciplinare trattata, si prevede che uno dei membri sia individuato fra coloro che esercitano la professione forense da più di cinque anni o tra magistrati ordinari in quiescenza. Viene previsto altresì che i consigli di disciplina sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sono componenti non iscritti, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Con un regolamento adottato dal consiglio nazionale (il riferimento è allo strumento previsto dall'articolo 8, comma 15, lettera h), saranno determinati i criteri per la composizione, anche numerica, dei consigli di disciplina e per assicurare la rappresentanza delle sezioni dell'albo.

Il comma 5 disciplina il collegio dei revisori: esso è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali. Vigila sull'osservanza della legge, sull'amministrazione e sulla contabilità del consiglio dell'ordine. Il collegio dei revisori nomina il presidente tra i propri componenti.

Il nuovo articolo 6-*quinquies* disciplina la composizione e la durata in carica dei consigli degli ordini territoriali. Il consiglio dell'ordine territoriale (comma 1) è composto da membri eletti tra gli iscritti alle sezioni dell'albo in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle medesime sezioni alla data di indizione delle elezioni. Viene previsto, poi, che il numero dei membri varia in base al numero di iscritti all'albo: nove membri se gli iscritti sono meno di diecimila; undici membri se gli iscritti sono tra diecimila e ventimila; quindici membri se gli iscritti superano i ventimila. Il comma 2 pone l'importante principio per cui i consiglieri rappresentano tutti i professionisti iscritti all'albo, senza distinzione tra le sezioni e, dunque, operando senza vincolo di mandato settoriale ma con una funzione di rappresentanza generale.

Quanto alla durata, il consiglio resta in carica per quattro anni dalla data dell'insediamento (comma 3). I consiglieri possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi. Mandati inferiori a quattro anni non contano ai fini di questa limitazione. Il comma successivo tratta degli eventi patologici in seno che colpiscono uno o più consiglieri. In caso di decadenza, dimissioni, morte o impedimento di un consigliere, viene nominato il primo dei non eletti della stessa lista, il quale resta in carica sino alla scadenza del consiglio. Se l'impedimento riguarda il presidente, il consiglio territoriale provvede immediatamente alla elezione del nuovo vertice secondo quanto previsto dell'articolo 6-*quater*, comma 3. Se gli eventi anzidetti riguardano contestualmente un numero di consiglieri superiore alla metà, il consiglio è sciolto e le nuove elezioni sono indette dal presidente

del consiglio nazionale entro sessanta giorni. Al comma 5, la disciplina per il caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio: le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario nominato dal Ministro della giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale. Si prevede infine che il commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria.

L'articolo 6-*sexies* di nuova introduzione riguarda le modalità di elezione dei consigli territoriali dell'ordine. Al comma 1 si prevede che le elezioni sono indette dal consiglio uscente almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di mancata convocazione, il consiglio nazionale indice le elezioni. La scansione del procedimento elettorale (comma 2) avviene mediante un calendario elettorale che deve includere la data delle elezioni, il luogo, gli orari di voto, e altre informazioni come i termini per la presentazione delle liste e la pubblicazione dei risultati. Il comma 3 prevede che al di fuori dei termini che sono previsti per legge e disciplinati dal medesimo articolo 6-*sexies*, i restanti termini siano contenuti nella delibera che indice le elezioni. Al comma successivo si prevede che ogni seggio è composto da un presidente, un vicepresidente, un segretario e scrutatori, nominati dal consiglio dell'ordine territoriale in proporzione agli iscritti all'albo comunque almeno due. Il comma 5 prevede che gli iscritti (salvo coloro che sono sospesi dall'esercizio dell'attività professionale) sono edotti della indizione delle elezioni mediante avviso che deve essere inviato tramite posta elettronica certificata e pubblicato sul sito internet dell'ordine. Va evidenziato che la pubblicazione sul sito costituisce valida comunicazione nei confronti degli iscritti che non hanno attivato un indirizzo di posta elettronica certificata o che non hanno ricevuto l'avviso per causa ad essi imputabile. Tale disposizione mira ad autoreponsabilizzare tutti gli iscritti all'albo a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata oltretutto a garantire un criterio di conoscenza legale della indizione delle elezioni.

Il comma 6 disciplina l'elettorato passivo. Viene previsto, in particolare che possono candidarsi gli iscritti all'ordine territoriale di riferimento che: a) sono in regola con il pagamento delle quote; b) non hanno riportato condanna definitiva per delitto non colposo, consumato o tentato, ad una pena superiore a due anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria; c) non hanno riportato sanzioni disciplinari nei cinque anni antecedenti al termine di cui al comma 1. Ogni lista (comma 7) indica un numero di candidati pari al numero dei seggi disponibili presso il consiglio dell'ordine territoriale, aumentato di tre unità, nel rispetto della proporzione prevista dall'articolo 6-*quinqüies*, comma 1. Si prevede che ogni candidato possa figurare in una sola lista. Per assicurare l'equilibrio di genere, ogni lista prevede anche una rappresentanza del genere meno rappresentato pari ad almeno il venti per cento. La presentazione di ogni lista è subordinata alla sottoscrizione da parte di almeno venti iscritti all'albo dell'ordine territoriale (comma 9). Le liste sono depositate mediante trasmissione a mezzo

posta elettronica certificata al consiglio dell'ordine territoriale almeno venticinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Ogni lista indica i candidati, la specificazione della professione, la dichiarazione di accettazione della candidatura, le firme dei sottoscrittori, il programma elettorale e il nome della lista con l'eventuale simbolo. Al comma 10 si prevede che il consiglio dell'ordine territoriale, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, ne verifica la regolarità. In caso di irregolarità, può concedere un termine di sette giorni per la regolarizzazione. Il comma successivo disciplina l'ordine delle liste sulla scheda elettorale: esso è definito mediante sorteggio pubblico e le liste ammesse sono pubblicate sul sito internet dell'ordine almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. Si prevede infine che la campagna elettorale si svolge nel rispetto della deontologia professionale oltre che della trasparenza, correttezza e parità di accesso all'informazione per tutti gli iscritti. Il comma 12 disciplina le modalità tradizionali di esercizio del voto: gli iscritti all'albo lo esercitano presso il seggio ovvero presso uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Se sono istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio al seggio centrale. Durante la votazione (comma 13) è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio. Il comma 14 è norma innovativa in quanto prevede che, in alternativa al voto tradizionale, è ammessa la votazione mediante procedura telematica secondo le modalità e le specifiche tecniche indicate in un apposito regolamento adottato dal consiglio nazionale e approvato dal Ministro della giustizia. Il comma 15 detta le regole per l'identificazione degli elettori. Il comma successivo descrive nel dettaglio le procedure del voto (ritiro della scheda, compilazione, deposizione nell'urna, modalità dello spoglio, durata giornaliera per otto ore consecutive della votazione, massimo numero di preferenze che possono esprimersi - due). Al comma 18 sono descritte le parti del verbale delle operazioni di scrutinio. Il comma successivo prevede che al termine dello scrutinio ci sia la proclamazione degli eletti con comunicazione dei risultati al consiglio dell'ordine territoriale uscente che ne cura la pubblicazione sul sito. I risultati sono anche trasmessi al consiglio nazionale dell'ordine, al PM e al Ministero della giustizia. Il comma 20 tratta del meccanismo di attribuzione dei seggi, stabilendo che sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel rispetto della proporzione di cui al comma 6-*quinquies*, comma 1. Quindi, in caso di parità di voti tra candidati della stessa sezione, è eletto il candidato la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra candidati appartenenti alla stessa lista e alla stessa sezione, è eletto il candidato più giovane anagraficamente. Infine, il comma 21 demanda al collegio dei probiviri di dirimere le contestazioni relative alle operazioni elettorali, contestazioni da proporre nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali.

Gli articoli da 6-septies a 6-undecies trattano del procedimento disciplinare. L'articolo 6-septies, dedicato al procedimento disciplinare, tratteggia, al comma 1, le finalità del procedimento disciplinare, volto a accertare la responsabilità di natura disciplinare per le violazioni di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che sono comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, ovviamente a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Il procedimento (comma 2) si basa sui principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, garantendo il contraddittorio. Al comma 3 si richiamano, quanto alla disciplina del procedimento, gli articoli 6-septies, 6-octies, 6-novies, 6-decies, 6-undecies, nonché le norme adottate dal consiglio nazionale dell'ordine con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera h) e in ultima analisi, le norme del codice di procedura civile. L'azione disciplinare (comma 4) è promossa dal consiglio dell'ordine territoriale al quale il professionista è iscritto e si prescrive in cinque anni dal fatto. Al comma 5 si stabilisce che se l'azione è promossa contro un componente del consiglio dell'ordine, procede il consiglio dell'ordine della regione più vicina, individuata tramite il detto regolamento. Viene aggiunto il comma 6 per precisare che per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato resta comunque ferma l'azione disciplinare prevista dalla normativa di settore.

L'art. 6-octies, anch'esso di nuova introduzione, tratta in via generale del procedimento disciplinare. Al comma 1 si dice che le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera h), sulla base dei principi espressi nelle norme di cui appresso. Il comma 2 pone il requisito per cui la responsabilità disciplinare è accertata ove sono provate la inosservanza dei doveri professionali, il dolo o la colpa. Il successivo comma 3 tratta del profilo soggettivo, prescrivendo che se ne tenga conto in sede di irrogazione della sanzione, la quale – prosegue la norma - deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle loro conseguenze dannose. Ancora, al comma 4 si rafforza il richiamo al principio del contraddittorio, laddove si dice che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti al consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. Si attribuisce all'incolpato la facoltà di presentare documenti e memorie difensive. Il coordinamento con eventuali azioni penali nei confronti del professionista è assicurato dal comma 5, che impone all'autorità giudiziaria di dare comunicazione al consiglio dell'ordine territoriale di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto. Il comma 6 prevede che gli esiti del disciplinare siano notificati entro trenta giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale territorialmente competente. Esse sono

altresì comunicate al Ministero della giustizia. In caso di contemporanea pendenza di procedimento penale e disciplinare, ciò che è possibile, ad esempio, laddove il fatto che ha generato il procedimento penale abbia rilievo disciplinare, il comma 7 detta una disciplina che prevede che il procedimento disciplinare può essere sospeso sino alla sentenza definitiva quando la decisione sulla responsabilità disciplinare dipende dall'accertamento penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-*decies*, comma 3 di cui si dirà. La sospensione del procedimento disciplinare determina la sospensione dei termini prescrizionali per l'esercizio della relativa azione. Quanto agli esiti, si pone infine la regola per cui il procedimento disciplinare è archiviato in caso di sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

L'art. 6-*novies*, prevede, quindi, le cause di astensione e rikusazione richiamando, al comma 1, l'articolo 51 del codice di procedura civile mentre il comma 2 indica che a decidere sulla astensione e rikusazione decida il consiglio di disciplina.

Il nuovo articolo 6-*decies*, riguarda le sanzioni disciplinari e la sospensione cautelare e prevede (comma 1) che al termine del procedimento disciplinare, il consiglio dell'ordine può irrogare: la censura (ossia una dichiarazione formale di biasimo); la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo massimo di un anno, la radiazione dall'albo professionale. Si prevede altresì (comma 2) che il professionista radiato possa essere riammesso dopo almeno quattro anni, previa domanda e deliberazione del consiglio dell'ordine territoriale, che valuta le motivazioni e gli elementi forniti. La disposizione è analoga a quella prevista in altri ordinamenti professionali (v. art. 62 legge n. 247 del 2012 sull'ordinamento forense, art. 57 legge 139 del 2005 sulla costituzione dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili, art. 21 del R.D. 2537 del 1925 per l'Ordine di ingegneri e architetti, ecc.). Il termine di quattro anni appare congruo tenuto conto del fatto che nelle disposizioni appena citate è fissato con modalità diverse e va dal momento in cui sono cessate le cause che hanno portato alla cancellazione dall'albo (R.D. 2537 DEL 1925) ai cinque anni fissati dall'ordinamento forense sino ai sei anni per i dottori commercialisti ed esperti contabili. Il comma 3 stabilisce che il consiglio dell'ordine territoriale può sospendere cautelamente l'iscritto in presenza di gravi motivi, previa instaurazione del contraddittorio. Viene previsto che fermi i casi in cui l'iscritto è condannato con sentenza passata in giudicato che ha applicato la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione e che quindi conterrà specifiche previsioni in ordine all'iscrizione all'albo, la sospensione è altrimenti disposta in caso di misura cautelare o interdittiva. La durata massima della sospensione decisa ai sensi del primo periodo è non può oltrepassare il periodo di un anno. Contro la delibera di sospensione cautelare è possibile proporre impugnazione entro dieci giorni dalla notificazione.

Il nuovo articolo 6-*undecies*, disciplina le impugnazioni dei procedimenti disciplinari. Essa prevede, al comma 1, che è possibile proporre ricorso, anche nel merito, al consiglio nazionale di disciplina. Il ricorso può essere presentato dall'interessato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione disciplinare. Il consiglio nazionale di disciplina, secondo il comma 2, ha la facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

La lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 abroga l'articolo 7, sostituito dal già esaminato articolo 5-*bis*, che detta le condizioni per l'iscrizione all'albo.

Con la lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 viene innovato integralmente l'articolo 8, già esistente nel corpo della legge n. 55 del 2024. In particolare, stanti le lacune nella disciplina vigente, che omette di indicare elementi minimi essenziali relativi alla nascita e la vita dell'organo nazionale, è apparso necessario integrare la norma con previsioni di dettaglio. Il comma 1 prevede che il consiglio nazionale sia composto da venticinque membri, eletti dai consigli territoriali, nel rispetto della proporzione fra gli iscritti alle sezioni dell'albo. Il comma successivo disciplina l'elettorato passivo, prescrivendo che possono essere eletti consiglieri tutti gli iscritti da almeno otto anni all'albo che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6-*sexies*, comma 6. Al comma 3 si indica che i voti sono espressi da ciascun consiglio dell'ordine territoriale, contemporaneamente, nella data indicata dal Ministro della giustizia, sentito il consiglio nazionale. La data, prosegue la norma, deve cadere almeno trenta giorni prima della scadenza del consiglio nazionale in carica. È consentito esprimere il voto per una sola lista. Il comma successivo prevede che la presentazione delle candidature sia fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti del consiglio nazionale, aumentato di tre candidati supplenti. Prevede altresì che ciascuna lista è formata, nel rispetto della proporzione di cui all'articolo 6-*quinquies*, comma 1, da candidati iscritti in albi di ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse circoscrizioni territoriali, con il limite massimo di due candidati per circoscrizione territoriale. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, si prevede che le liste elettorali devono riservare almeno il venti per cento dei posti al genere meno rappresentato. Infine, la norma prescrive che ogni candidato può figurare in una sola lista. Il comma 5 indica che le liste sono depositate presso il Ministero della giustizia almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni, che il Ministero della giustizia verifica la regolarità delle candidature e delle liste e, in caso di irregolarità insanabili, disponga l'esclusione della lista dalla procedura elettorale. Il comma 6 prevede il meccanismo per l'attribuzione dei seggi in relazione alla dimensione dei consigli territoriali nell'ambito dei quali vengono espressi i voti e prescrive che a ciascun consiglio dell'ordine territoriale sono attribuiti un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, e fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti,

o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre. Il comma 7 prevede che siano eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 6. Al comma 8, si prevede che ogni presidente comunica il voto del proprio consiglio ad una commissione, nominata dal Ministro della giustizia e da due professionisti iscritti nell'Albo, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti. Il comma successivo prescrive che i risultati delle elezioni sono comunicati alla segreteria del consiglio nazionale e pubblicati sul sito internet dell'ordine. Al comma 10, si dice che i membri del consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La norma fa decorrere la nomina dalla data della pubblicazione dei risultati elettorali sul sito internet del consiglio nazionale. Secondo il comma 11, fino all'insediamento del nuovo consiglio nazionale, rimane in carica il consiglio uscente. Quindi, al comma 12, si prevedono meccanismi di completamento degli organi del consiglio nazionale: il consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Il presidente, in caso di temporanea assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente per l'ordinaria amministrazione. In mancanza anche del vicepresidente, ne fa le veci il componente più anziano del consiglio. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, si procede ad un secondo turno fra i candidati che hanno ottenuto ugual numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, viene eletto il candidato più anziano. Quindi, al comma successivo, si prescrive che i consiglieri che vengono a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, sono sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive liste. I commi successivi menzionano le funzioni del presidente e del consiglio. Il presidente del consiglio nazionale dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo consiglio. Al comma 15 sono elencate le funzioni del consiglio nazionale dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative: esso adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'ordine; provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'ordine; predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum; cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; esprime pareri, su

richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici; determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti nell'albo di cui all'articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'ordine; adotta il regolamento per il funzionamento del consiglio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare; vigila sul regolare funzionamento dei consigli degli ordini territoriali. Infine, il comma 16 conserva in capo al Ministro della giustizia il potere di sorveglianza sul consiglio, attribuendo al vertice del Ministero il potere di disporre lo scioglimento del consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge. In qualunque caso di scioglimento anticipato del consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente.

L'art.1, comma 1, lett. l) del decreto-legge introduce, dopo l'art.8, l'art. 8-*bis* che disciplina gli altri organi nazionali, ossia il collegio nazionale dei revisori dei conti (comma 1) e il collegio dei probiviri. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente che durano in carica quattro anni. Vengono nominati dal consiglio nazionale fra gli iscritti al registro dei revisori legali. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto dal consiglio nazionale fra gli iscritti all'albo, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, nella seduta di insediamento. Il collegio dei probiviri dura in carica quattro anni, rinnovabili, e ha i seguenti compiti: dirimere le controversie fra gli iscritti; esprimere pareri su questioni deontologiche; promuovere il rispetto dell'etica e del decoro professionale; dirimere le controversie sulle operazioni elettorali dei consigli degli ordini territoriali.

All'art. 1, comma 1 lett. m), di modifica dell'art. 9 della legge n.55 del 2024, si interviene per distinguere il meccanismo previsto in tema di riconoscimento dei titoli rilasciati all'estero per l'esercizio della professione di educatore socio-pedagogico (comma 2) da quello per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, inserendo, a tal fine, un apposito comma (nuovo 2-bis) volto a specificare che il Ministero dell'istruzione e del merito rimane l'autorità deputata al riconoscimento dei titoli necessari per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia. La disposizione è necessaria per distinguere il meccanismo di riconoscimento dei titoli rilasciati all'estero per l'esercizio della professione di educatore socio-pedagogico, di cui al comma 2 dello stesso articolo 9, da quello previsto per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia. Essa intende ribadire la competenza del Ministero dell'istruzione e

del merito stabilita dal decreto legislativo n. 206 del 2007 – attuativo delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE – come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2016.

Con la lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 si sostituisce integralmente l'articolo 10 della legge n. 55. In particolare, si è ritenuto di intervenire per porre rimedio alle lacune particolarmente evidenti in questa parte della disciplina, lacune tali da aver impedito l'avvio della prima operatività della normativa sull'istituzione dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Il comma 1 viene modificato nel senso di razionalizzare l'intervento dei magistrati designati quali commissari per raccogliere le domande di iscrizione all'albo, elidendo l'inutile sintagma che voleva che le attività di formazione dell'albo venissero svolte durante lo svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orari di servizio. Si prevede poi che è ammessa la presentazione di domande di iscrizione all'albo sino alla nomina della commissione di cui al comma 2 e si precisa anche che la domanda di iscrizione può essere presentata anche da chi è in possesso di titoli di studio validi secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il comma si chiude chiarendo che ai commissari nominati dai presidenti dei tribunali non è dovuto alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese, per l'opera prestata nella formazione degli elenchi. Il comma 2 dispone la creazione di una commissione che, come si vedrà, assume funzioni essenziali rispetto alla nascita degli organi territoriali dell'ordine e delle operazioni elettorali. Infatti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro della giustizia nomina con decreto una commissione, composta da trenta membri e da un presidente, scelti anche d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del Ministero merito e dell'università e della ricerca, fra soggetti in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e all'articolo 4, comma 1, lettera a) nonché dei titoli di cui all'art. 4, comma 1-bis e i titoli di cui all'articolo 14, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Tale commissione, entro il termine indicato nel decreto di cui al primo periodo, verifica il possesso dei requisiti in capo agli iscritti agli elenchi formati dai commissari di cui al comma 1, forma l'albo nazionale individuando le circoscrizioni territoriali e lo pubblica sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. La norma demanda al decreto di cui al primo periodo di stabilire altresì le modalità di funzionamento della commissione, le regole per consentire lo svolgimento dei lavori anche da remoto e le attribuzioni del presidente. Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La commissione opera presso il Ministero della giustizia e si avvale delle risorse umane e strumentali disponibili secondo la legislazione vigente. Come anticipato, viene precisato, al comma 1, che resta ferma la possibilità di iscrizione all'albo per coloro che sono in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso alle rispettive professioni pedagogiche ed educative prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal modo si intende tutelare tutti coloro

che, pur in possesso di titoli d'accesso alla professione, non hanno presentato domanda di iscrizione all'albo entro il termine del 31 marzo 2025 (originariamente previsto dall'art.10). Il comma successivo prevede che, per consentire lo svolgimento delle prime operazioni per l'elezione di ogni consiglio dell'ordine territoriale, ciascun iscritto all'albo delle professioni pedagogiche ed educative è tenuto a versare un contributo di euro 50. I contributi sono versati tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato da istituirsi dopo l'entrata in vigore della legge, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Al comma 5, si prevede che la competente articolazione dirigenziale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia dispone delle somme riassegnate in bilancio ai sensi del comma 4 per assicurare l'espletamento delle prime elezioni di ciascun consiglio dell'ordine territoriale, avvalendosi della collaborazione della commissione. Una volta insediatosi il consiglio nazionale ed entro il termine del corrispondente esercizio finanziario, le risorse residue vengono trasferite dalla competente articolazione ministeriale al medesimo consiglio per garantire la successiva gestione finanziaria dello stesso. Infine, è previsto che ai componenti dei seggi elettorali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. I commi 6 e seguenti trattano delle attività operative e della scansione delle attività di creazione dei consigli territoriali. Secondo il comma 6, formato l'albo, nei successivi trenta giorni la commissione indice le prime elezioni dei consigli degli ordini territoriali che si svolgono mediante procedura non telematica. Per disciplinare i compiti della commissione, si richiama l'articolo 6-sexies in quanto compatibile, ma si specificano le attività che in luogo degli organi ordinariamente investiti, deve compiere la commissione. Infatti, si prevede che la commissione: a) svolge le funzioni attribuite ai consigli degli ordini territoriali; b) invia la comunicazione con cui indice le elezioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui devono dotarsi gli iscritti all'albo per parteciparvi e la pubblica sul sito istituzionale del Ministero della giustizia; c) riceve le liste elettorali all'indirizzo di posta elettronica dedicato e ne verifica la regolarità; d) decide l'ordine delle liste sulle schede elettorali; e) individua i seggi elettorali presso ciascuna regione e presso le province autonome di Trento e di Bolzano; f) riceve dai presidenti dei seggi la comunicazione dei risultati delle elezioni e li pubblica sul sito istituzionale del Ministero della giustizia; g) decide le eventuali contestazioni relative alle operazioni elettorali. Al comma 7 si prevede che i consigli degli ordini territoriali si riuniscono per la prima volta il ventesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione dei risultati ai sensi del comma 6, lettera f) ed eleggono i rispettivi presidenti. Il comma 8 si occupa di indicare che le prime elezioni del consiglio nazionale si svolgono in una data indicata dal Ministro della giustizia e che alle stesse si applichino le regole

ordinarie (previste dal comma 8) con una serie di eccezioni: a) il termine di deposito delle liste di cui al medesimo articolo 8, comma 5, è ridotto a trenta giorni; b) le funzioni previste dallo stesso articolo 8, comma 8, sono svolte dalla commissione nominata ai sensi del comma 2 del presente articolo; c) il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo è sostituito dal comprovato svolgimento della professione pedagogica o educativa per almeno dieci anni. Tale ultima previsione, in particolare, trova giustificazione nel fatto che almeno sino ai primi due mandati del consiglio nazionale, non vi potrà essere il requisito temporale ordinariamente richiesto di iscrizione all'albo, visto che esso si forma con l'introduzione delle nuove norme e lo svolgimento delle attività da parte della commissione (cfr., in coordinamento, il comma 10 del presente articolo). Il comma 9 prescrive che i risultati delle elezioni del consiglio nazionale sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della giustizia e che il consiglio si riunisce nei venti giorni successivi.

La lettera o) del comma 1 dell'articolo 1, che incide sull'art.11, realizza un raccordo con le norme di nuova introduzione modificando il comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 55, in particolare nella previsione di un unico albo e nel riferimento all'articolo 5-*bis* e non all'abrogato articolo 7. Inoltre, si interviene per distinguere, anche nella disciplina transitoria, i titoli che danno accesso alle due differenti professioni educative. Allo scopo vengono inseriti la nuova lett. b) e la lett.b-*bis*), al comma 1, dell'art. 11, che consente l'iscrizione nella relativa sezione per gli educatori dei servizi educativi: a coloro che sono in possesso dei titoli previsti dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017; ai titolari alla data di entrata in vigore della legge n. 55 del 2024 di contratto a tempo indeterminato quali educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

L'art. 2 del disegno di legge detta la disciplina transitoria, prevedendo che sino alla prima formazione dell'albo sarà consentito l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla medesima legge a chi ha presentato la domanda di iscrizione prevista dallo stesso articolo 10 della legge n. 55 del 2024. Questa disciplina si rende necessaria al fine di garantire la continuità professionale anche nell'assenza dell'albo, proprio nella fase di prima formazione dello stesso.

Si prevede inoltre che l'esercizio delle attività professionali è consentito a chi acquisisce i necessari titoli di studio dopo la scadenza del termine fissato, in sede di prima applicazione, per la scadenza delle domande di iscrizione agli elenchi e, comunque, non oltre i sei mesi dopo la costituzione dei primi Ordini territoriali. In tal modo si accorda la possibilità di esercitare la professione a chi si laurea nel periodo che va dalla formazione degli elenchi all'espletamento delle prime elezioni volte alla costituzione degli organi del neocostituito Ordine professionale. Il termine di sei mesi dalla

costituzione degli Ordini territoriali intende consentire a chi non è stato inserito nell'albo provvisorio formato dai commissari straordinari ai fini della prima costituzione dell'Ordine, di chiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'organo territoriale di appartenenza. Si precisa anche che la professione può essere esercitata anche fino all'adeguamento ai corsi di laurea abilitanti degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle classi rilevanti per le professioni disciplinate.

La disposizione di cui al comma 3 mira a valorizzare la professionalità di quanti operano come educatori da almeno un triennio nei Servizi educativi per l'infanzia, anche non continuativi, e che risultino già in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19), sebbene non a indirizzo specifico. A tale fine, si provvede a istituire un percorso integrativo della suddetta laurea triennale, semplificato rispetto all'attuale indirizzo specifico definito dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 378 del 2018, che determina i requisiti minimi dell'indirizzo specifico per complessivi 55 crediti formativi universitari (CFU). Il percorso formativo semplificato, da dettagliare con un successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il merito, sentito il Cun, potrà stabilire che, in tali casi, non risulti necessario il tirocinio attivo, potendo tale requisito essere ritenuto surrogato dall'attività lavorativa effettivamente svolta. Con tale decreto potrà, inoltre, essere previsto un percorso di formazione con il raggiungimento di crediti formativi universitari (CFU) inferiore rispetto a quanto attualmente richiesto dall'indirizzo specifico, pur garantendo la qualità del livello formativo. Il percorso che sarà delineato dal decreto ministeriale attuativo sarà riservato alla platea di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla proposta (laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) privo dell'indirizzo specifico dei 55 CFU, unitamente al servizio di tre anni, anche non continuativi, prestato nei servizi educativi per l'infanzia). La frequentazione del percorso semplificato consentirà, al termine dello stesso, di acquisire il titolo per l'iscrizione nella relativa sezione dell'albo.

L'intervento mira a far fronte alle difficoltà riscontrate nell'ambito dei Servizi educativi per l'infanzia nel coprire il fabbisogno di educatori ed è volta a impedire che agli educatori, già in servizio e in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19), non possa essere rinnovato il contratto di lavoro per carenza dei requisiti relativi al titolo di studio.

L'art. 3 del disegno di legge contiene la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge apporta delle modifiche alla legge 15 aprile 2024, n. 55 recante: "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", per consentire di portare a compimento le operazioni necessarie per l'individuazione del corpo elettorale, di indire e celebrare le elezioni dei consigli regionali e nazionale, di completare la disciplina primaria relativamente a struttura e funzioni degli organi rappresentativi e per armonizzare la disciplina degli albi, nonché per consentire ai professionisti che esercitano l'attività di pedagista, di educatore professionale socio pedagogico o di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di continuare a svolgere le proprie attività in vista dell'avvio dell'anno educativo 2025-2026, pur senza essere iscritti all'albo.

Il provvedimento si compone di 3 articoli, qui di seguito esaminati per quanto riguarda eventuali profili di incidenza economico-finanziaria.

L'articolo 1, comma 1, lett. a), modifica l'articolo 2 comma 3 della legge n. 55 del 2024, per armonizzare la norma con la nuova denominazione che assume l'albo, mediante richiamo al successivo articolo 5.

L'articolo 1, comma 1, lett. b), interviene sull'articolo 3 della suddetta legge, inserendo un nuovo comma 2-bis, al fine di descrivere, in analogia con quanto previsto per gli educatori socio-pedagogici, il profilo professionale dell'educatore dei servizi per l'infanzia e gli specifici contesti di svolgimento della professione. Tale precisazione risulta indispensabile per mantenere le due figure di educatore nella medesima sezione dell'albo, pur nella specificità dei titoli d'accesso alla professione, nonché dei contesti di lavoro. Viene, inoltre, inserito il comma 2-ter al fine di precisare che l'educatore dei servizi educativi per l'infanzia secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è anche un educatore socio-pedagogico.

Sempre all'articolo 3 viene sostituito il comma 3, prevedendo che le due figure professionali appena citate, possono essere esercitate sia in forma autonoma che con rapporto di lavoro subordinato, avendo cura di precisare che di norma l'educatore dei servizi educativi per l'infanzia opera con contratto di lavoro subordinato.

Le modifiche introdotte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto di mero coordinamento normativo

L'articolo 1, comma 1, lett. c), interviene sull'articolo 4, al fine di definire distintamente i titoli di accesso alla professione di educatore socio-pedagogico (nuovo comma 1) da quelli previsti per l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia (nuovo comma 1-bis).

L'articolo 1, comma 1, lettera d), modifica l'articolo 5 della legge n. 55 del 2024, sostituendo la rubrica che ora diviene "albo delle professioni pedagogiche ed educative". S'introduce, inoltre, la distinzione dell'albo in sezioni, mantenendo la regola per cui è consentita la contemporanea iscrizione a entrambe le sezioni per chi è in possesso dei requisiti, fermo restando l'unicità del contributo dovuto per l'iscrizione all'albo.

La disposizione non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 1, lettera e) introduce un nuovo articolo alla legge n. 55 del 2024, il 5-bis, rubricato "Condizioni per l'iscrizione all'albo" che sostituisce l'articolo 7 della suddetta legge, del quale si ripropone il contenuto e si stabiliscono le condizioni per l'iscrizione all'albo delle professioni pedagogiche ed educative, quali il requisito del possesso della cittadinanza italiana o di uno stato



membro dell'Unione europea o di uno stato rispetto al quale, fatto salvo quanto previsto da obblighi internazionali vigenti per l'Italia, sussista, in materia, la condizione di reciprocità; inoltre, nella nuova formulazione, viene riscritta in maniera più chiara la necessaria assenza di condanne definitive, con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione; il possesso dei titoli dei rispettivi titoli di studio; il possesso della residenza o del domicilio professionale in Italia o l'esercitare la funzione di pedagista, educatore professionale socio-pedagogico o educatore dei servizi educativi per l'infanzia, al servizio di enti o imprese italiane che abbiano sede al di fuori dal territorio nazionale o nell'ambito di un'articolazione del sistema di formazione italiana nel mondo, così come previsto dalla disciplina di cui al d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

La disposizione non presenta profili di onerosità, in quanto diretta a stabilire i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo delle sopracitate professioni senza discostarsi dal contenuto già previsto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 2024 che viene qui abrogato.

L'articolo 1, comma 1, lett. f), introduce delle modifiche di coordinamento all'articolo 6 della legge n. 55 del 2024, consistenti nella sostituzione e nell'eliminazione di alcune parole e l'abrogazione del secondo comma che, nella versione originaria, demandava la costituzione dell'ordine ad un decreto del Ministro della giustizia.

La disposizione non presenta profili di onerosità, trattandosi di un mero coordinamento normativo.

L'articolo 1, comma 1, lettera g), introduce dei nuovi articoli (dal 6-bis al 6-undecies), con cui si disciplina in maniera dettagliata la costituzione degli ordini territoriali, dei loro organi, dell'ordine nazionale nonché le modalità di elezione, l'esercizio dell'azione disciplinare e il procedimento disciplinare, l'astensione e la ricusazione, le sanzioni disciplinari e la loro impugnazione.

In particolare, il nuovo articolo 6-bis della legge n. 55 del 2024, specifica il contesto territoriale di riferimento degli ordini territoriali, stabilendo che ciascuno di essi opera nelle circoscrizioni geografiche che corrispondono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. La dimensione regionale costituisce quindi il nucleo essenziale ordinistico.

Il successivo articolo 6-ter disciplina le attribuzioni degli ordini territoriali, prevedendo che essi:

- promuovono l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale, nonché la qualità della stessa e la valorizzazione della funzione sociale della professione, garantendo la salvaguardia dei principi etici e dei diritti indicati nei codici deontologici;
- valutano le domande di iscrizione, trasferimento, cancellazione all'albo nonché la verifica dei titoli abilitanti all'esercizio della professione curandone la tenuta, anche informatica, e la pubblicità;
- partecipano alle attività formative degli iscritti e alla programmazione dei loro fabbisogni;
- promuovono, organizzano e regolano la formazione professionale continua e obbligatoria, nonché il controllo l'assolvimento dell'obbligo di partecipazione a esse da parte dei membri;
- esercitano la funzione disciplinare tramite i consigli di disciplina;
- esercitano la vigilanza sugli iscritti all'albo.

Le disposizioni sulle attribuzioni degli ordini territoriali in materia di programmazione del fabbisogno dei professionisti non si applicano agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato, in quanto la relativa determinazione del fabbisogno è prerogativa delle regioni e degli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017. Inoltre, in relazione alle previsioni relative allo svolgimento da parte degli ordini dell'attività di formazi viene specificato che tale attività, per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato, deve



essere regolata in coerenza con le disposizioni normative di settore (i.e. CCNL di categoria e disposizioni di legge, tra le quali, il decreto legislativo n. 65 del 2017 che già prevedono gli obblighi formativi). Infine, in materia di esercizio della funzione disciplinare, viene precisato che per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato resta ferma altresì la disciplina prevista dai CCNL di categoria.

L'articolo 6-quater disciplina gli organi territoriali delle professioni psicologiche ed educative, illustrandone le modalità e i presupposti elettivi; in particolare, si prevede che gli organi degli ordini territoriali siano: il consiglio, il presidente, il consiglio di disciplina, il collegio dei revisori dei conti. Si prevedono poi figure coesenziali al funzionamento del consiglio, quali il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

L'articolo 6-quinquies disciplina la composizione e la durata in carica di consiglieri degli ordini territoriali, specificando che il numero di membri varia in base al numero degli iscritti all'albo. Quanto alla durata, il consiglio resta in carica per quattro anni dalla data dell'insediamento e i consiglieri possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi. In caso di impedimento, come decadenza, dimissioni o morte di un consigliere, viene nominato il primo dei non eletti dalla stessa lista, il quale resta in carica sino alla scadenza del consiglio. Infine, si prevede che per il caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni vadano affidate ad un commissario straordinario nominato dal Ministro della giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.

L'articolo 6-sexies, rubricato "Elezione dei consigli degli Ordini territoriali", si compone di 21 commi, attinenti alle modalità procedurali di elezione del consiglio dell'ordine territoriale specificando il calendario elettorale (quali data, luogo e svolgimento delle stesse, l'ora di apertura e chiusura, il termine per presentare le candidature); le comunicazioni e le pubblicazioni; le condizioni di candidabilità degli iscritti (tra cui i casi di ineleggibilità, il numero di candidati per lista); il rispetto del principio di equilibrio di genere; l'ordine e la regolarità formale delle liste; le modalità di esercizio del diritto di voto nonché le modalità di scrutinio e la redazione del verbale, ed infine i criteri di proclamazione dei vincitori e le modalità di presentazione delle contestazioni relative alle operazioni elettorali. Particolare attenzione viene posta ai commi 6 e 14 del nuovo articolo.

Con il comma 6, si disciplina l'elettorato passivo. Si prevede, in particolare, che possono candidarsi gli iscritti all'ordine territoriale di riferimento che sono in regola con il pagamento delle quote; non hanno riportato condanna definitiva per delitto non colposo, consumato o tentato, ad una pena superiore a due anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria; non hanno riportato sanzioni disciplinari nei cinque anni antecedenti al termine di cui al comma 1.

Il comma 14 è norma innovativa in quanto prevede che, in alternativa al voto tradizionale, è ammessa la votazione mediante procedura telematica secondo le modalità e le specifiche tecniche indicate in un apposito regolamento adottato dal consiglio nazionale e approvato dal Ministro della giustizia.

L'articolo 6-septies dedicato al procedimento disciplinare, specifica al comma 1 che esso è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare per le azioni od omissioni che integrano violazione di norme di legge e regolamenti del codice deontologico o ritenute comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Al comma 2, la norma garantisce che lo svolgimento del procedimento disciplinare avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Il comma 3 prevede che la regolazione del procedimento disciplinare avviene tramite le norme contenute nel presente provvedimento nonché di quelle norme adottate tramite il regolamento di cui all'articolo 8, comma 4, lettera h), e per eventuali casi non disciplinati, dalle norme del Codice di procedura civile, in quanto compatibili.



Il comma 4 prevede che l'azione disciplinare si prescriva in 5 anni dal momento in cui si verifica il fatto e che venga esercitata dal consiglio dell'ordine territoriale al cui albo è iscritto il professionista a cui si contesta l'illecito.

Al comma 5 si prevede che, se l'azione è promossa contro un componente del consiglio dell'ordine, sarà competente a procedere il consiglio dell'ordine, della regione più vicina, individuata con il regolamento di cui all'articolo 8.

Al comma 6 si precisa che per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato resta comunque ferma l'azione disciplinare prevista dalla normativa di settore.

L'articolo 6-octies esplicita le modalità del procedimento disciplinare, prevedendo che le stesse siano determinate con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera h), nel quale si evidenzia il richiamo al principio del contraddittorio che garantisce all'incolpato la facoltà di presentare documenti e memorie difensive. Si prevede, altresì, che le deliberazioni disciplinari vengano notificate entro trenta giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il competente tribunale, e che vengano comunicate altresì al Ministero della giustizia.

Si stabilisce, altresì, che il professionista sottoposto a un procedimento penale può essere sospeso cautelativamente dal servizio sino alla sentenza definitiva se il fatto oggetto dell'imputazione costituisce anche illecito disciplinare e l'accertamento sulla responsabilità disciplinare è strettamente correlato all'accertamento della responsabilità penale. La sospensione del procedimento disciplinare determina la sospensione dei termini prescrizionali per l'esercizio della relativa azione.

L'articolo 6-novies rinvia alla disciplina dell'articolo 51 del codice di procedura civile per quanto riguarda l'eventuale coinvolgimento e i correlativi casi di astensione e di ricusazione dei membri del consiglio in merito ad un'azione disciplinare. Sui casi di astensione e di ricusazione decide il consiglio di disciplina.

L'articolo 6-decies definisce l'esito del procedimento disciplinare, prevedendo al comma 1 la facoltà del consiglio dell'ordine di irrogare tre tipi di sanzioni rapportate alla gravità dell'illecito commesso, disponendo così in ordine crescente di gravità le seguenti sanzioni: censura, sospensione e radiazione dall'albo.

In merito alla misura della radiazione, si stabilisce che decorsi almeno quattro anni dal provvedimento, il professionista radiato possa essere riammesso, su propria richiesta. Su tale decisione delibera il consiglio dell'ordine territoriale, tenendo conto delle ragioni indicate e dagli elementi forniti nella domanda.

In relazione al provvedimento di sospensione, si specifica invece che, fermi i casi di condanna passata in giudicato con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione, la sospensione è altresì disposta nel caso in cui l'iscritto è sottoposto a misura cautelativa o interdittiva. La sospensione decisa ai sensi del primo periodo non può durare più di un anno.

L'articolo 6-undecies, specifica che l'impugnazione di una decisione disciplinare può essere proposta sia nel merito che per vizi procedurali, tramite ricorso al consiglio nazionale, da parte sia dell'interessato che del pubblico ministero, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. L'efficacia del provvedimento sanzionatorio può essere sospesa da parte del consiglio nazionale.

Gli articoli che vengono introdotti con la novella legislativa in esame dettano la disciplina della composizione, delle attribuzioni, del funzionamento e delle modalità di elezione degli ordini territoriali delle professioni pedagogiche ed educative e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 1, lett. h), abroga l'articolo 7 della legge n. 55 del 2024 e lo sostituisce con il già esaminato articolo 5-bis.



L'articolo 1, comma 1, lett. i), novella l'articolo 8 della legge n. 55 del 2024, al fine di disciplinare in maniera dettagliata la durata e la composizione, nonché la modalità di elezione e le operazioni di scrutinio e voto relative al consiglio nazionale dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative. In particolare, prevede che il consiglio nazionale sia composto da 25 membri, eletti dai consigli territoriali, nel rispetto della proporzione fra gli iscritti alle sezioni dell'albo e che possono essere eletti consiglieri tutti gli iscritti da almeno otto anni all'albo che sono in possesso dei requisiti previamente esaminati dall'articolo 6-sexies, comma 6.

Il comma 5 indica che le liste di voto sono depositate presso il Ministero della giustizia per la verifica di regolarità delle stesse, almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni, e che in caso di irregolarità insanabili, si dispone sempre da parte del Ministero della giustizia, l'esclusione dalla lista di procedura elettorale.

Particolare attenzione è da porre ai successivi commi 11 e 12, relativi alla *prorogatio* del consiglio nazionale uscente fino all'insediamento del nuovo e alle elezioni del presidente, vice-presidente, del segretario e del tesoriere, nonché al comma 15 relativo al funzionamento del consiglio, tra cui la determinazione della misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti per la regolare gestione dell'ordine e al comma 16, sulla facoltà di scioglimento del consiglio nazionale con decreto del Ministro della giustizia in caso di gravi e ripetuti atti di violazione di legge.

La norma disciplina le modalità di elezione del consiglio nazionale dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative e degli organi rappresentativi del medesimo nonché le funzioni a quest'ultimo attribuite e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 1, lett. l), dello schema di disegno di legge introduce l'articolo 8-bis che disciplina gli altri organi nazionali, ossia il collegio nazionale dei revisori dei conti (comma 1) e il collegio dei probiviri, quest'ultimo con il compito di dirimere le controversie fra gli iscritti e quelle che potrebbero sorgere sulle operazioni elettorali dei consigli degli ordini territoriali, nonché quello di esprimere pareri su questioni deontologiche, promuovendo l'etica e il decoro professionale.

La norma, che definisce le prerogative di tali organi nazionali, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 1, lett. m), integra l'articolo 9 della legge n. 55 del 2024, riconoscendo i titoli conseguiti presso istituzioni all'estero per l'esercizio della professione di educatore socio - pedagogico. Inoltre, aggiunge il nuovo comma 2-bis volto a specificare che il Ministero dell'istruzione e del merito rimane l'autorità competente per il riconoscimento della qualifica professionale per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia ai sensi delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE recepite con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

La disposizione non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 1, lettera n), novella l'articolo 10 della legge n. 55 del 2024.

Al comma 1 si prevede che, in sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del Tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, nomini un *commissario*, scelto tra i magistrati in servizio, che provvede alla formazione degli elenchi degli aventi diritto all'iscrizione all'albo delle



professioni pedagogiche e educative, specificando che la presentazione delle domande d'iscrizione debba essere inoltrata sino alla nomina della commissione di cui al comma 2.

Inoltre, si precisa che resta ferma la possibilità di iscrizione all'albo per coloro che sono in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso alle rispettive professioni pedagogiche ed educative prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal modo si intende tutelare tutti coloro che, pur in possesso di titoli d'accesso alla professione, non hanno presentato domanda di iscrizione all'albo entro il termine del 31 marzo 2025 (originariamente previsto dall'articolo 10 vigente).

Si specifica, altresì, che per l'esercizio dell'attività prestata dal commissario nella formazione degli elenchi, non spettano a quest'ultimo compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Al comma 2 si prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, nomina una commissione composta da 30 membri oltre il presidente, scelti anche d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, fra i soggetti in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o dei titoli indicati dai precedenti articoli 2 e 4, con il compito di verificare entro il termine perentorio indicato al primo periodo, il possesso dei requisiti in capo agli iscritti agli elenchi formati dai commissari e di formare l'albo nazionale, individuandone le circoscrizioni territoriali e dandone pubblicità sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. Si specifica, altresì, che con lo stesso decreto del Ministro della giustizia, vengono stabilite le modalità di funzionamento anche da remoto e le attribuzioni del presidente.

Si stabilisce esplicitamente che ai componenti della suddetta commissione non vengono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, e che la stessa opera presso il Ministero della giustizia avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 prescrive che ciascun iscritto all'albo delle professioni pedagogiche ed educative è tenuto a versare un contributo di 50 euro destinato allo svolgimento delle prime operazioni elettorali di ogni Consiglio dell'ordine territoriale.

Il comma 4 prevede che i contributi vengano versati tramite modalità telematica, usufruendo della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, a valere su apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per poi essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il comma 5 prevede che, ai fini del corretto compimento delle procedure elettorali, sia la competente articolazione dirigenziale del Dipartimento affari di giustizia a disporre delle somme di cui al precedente comma, avvalendosi della collaborazione della commissione di cui al comma 2. All'insediamento del consiglio nazionale e comunque al termine del corrispondente esercizio finanziario, le eventuali somme residue vengono trasferite, sempre tramite la competente articolazione ministeriale, al consiglio nazionale, per garantire la successiva gestione finanziaria. Si prevede altresì, che ai componenti dei seggi elettorali non sono corrisposti compensi, rimborsi di spesa o retribuzioni comunque denominati.

Il comma 6 prevede che una volta formato l'albo, nei successivi trenta giorni la commissione indica le elezioni dei consigli degli ordini territoriali, da svolgersi mediante procedura non digitale, richiamando le modalità di cui al precedente articolo 6-sexies.

Vengono poi elencati e specificati i compiti della commissione in ordine alle comunicazioni agli iscritti all'albo, allo svolgimento delle attività elettorali con individuazione dei seggi elettorali regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, in merito ai risultati delle elezioni e della successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia.



Al comma 7 è previsto che i consigli degli ordini territoriali si riuniscono per la prima volta il ventesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione dei risultati, eleggendo i rispettivi presidenti.

Il comma 8 dispone che le procedure delle prime elezioni si svolgano alla data indicata dal Ministro della giustizia, secondo le disposizioni dettate all'articolo 8, in quanto compatibile.

Il comma 9 dispone che l'esito dei risultati delle elezioni del consiglio nazionale siano pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della giustizia e che il consiglio si riunisca nei successivi 20 giorni.

In relazione alla nomina del commissario, essendo scelto fra magistrati in servizio, non si rinvergono profili onerosi a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimento reso nell'ambito delle attività istituzionali, e che in merito all'attività prestata, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto concerne invece i membri della commissione, nominata con decreto del Ministro della giustizia, si prevede esplicitamente che agli stessi non debbano essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Si prevede, inoltre, che la stessa operi presso il Ministero di giustizia, e che sia supportata, dal punto di vista operativo, dalla Direzione degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, e che ai relativi adempimenti provveda tramite le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le spese per l'espletamento delle prime elezioni di ciascun consiglio territoriale potranno essere fronteggiate mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie relative ai contributi versati da ciascun iscritto all'albo in occasione di tali elezioni, che saranno assegnate al Dipartimento per gli affari di giustizia mediante il meccanismo della riassegnazione in bilancio al capitolo di spesa dall'apposito capitolo di entrata.

Secondo il dato pervenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia, infatti, le richieste di iscrizione agli albi provvisori delle professioni pedagogiche ed educative sono 246.403 al 17 luglio 2025, dato che è suscettibile di aumento attesa la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, pertanto, in via prudenziale è da ritenere che il numero complessivo si attesti circa sulle 300.000 richieste, per il versamento di un contributo totale da parte degli aspiranti l'iscrizione pari a 15.000.000 euro, importo ampiamente sufficiente alla copertura delle spese delle procedure elettorali.

Quanto, infine, ai componenti dei seggi elettorali, non si prevede la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati e, pertanto, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 1 lett. o), infine, realizza un raccordo con le norme di nuova introduzione modificando il comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 55 del 2024, in particolare nella previsione di un unico albo e nel riferimento all'articolo 5-bis e non più all'abrogato articolo 7. Inoltre, si interviene per distinguere anche nella disciplina transitoria i titoli che consentono l'iscrizione all'albo per le due differenti professioni di educatore.

La disposizione non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame, detta la disciplina transitoria e prevede che, sino alla prima formazione dell'albo, sarà consentito l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla medesima legge a chi ha presentato la domanda di iscrizione prevista dallo stesso articolo 10 della legge n. 55 del 2024. Questa disposizione si rende necessaria al fine di garantire la continuità professionale anche in assenza dell'albo.



L'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla legge n. 55 del 2024 è consentito, altresì, a chi consegue i titoli previsti dagli articoli 2 e 4 della medesima legge successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda d'iscrizione. In tal caso, l'esercizio della professione è consentito sino al termine di sei mesi dalla prima costituzione degli ordini territoriali ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, della legge n. 55 del 2024, e in ogni caso, fino all'adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrali nelle classi LM-50, LM-57, LM-85 e LM-93 per i pedagogisti e dei corsi di laurea nella classe L-19 per educatori professionali socio-pedagogici e per educatori dei servizi educativi per l'infanzia, nonché del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari per i laureati nella classe LM-85bis, come disciplinati dall'articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 378 del 2018, ai sensi degli articoli 1, comma 1-bis, e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

La disposizione prevista al comma 3 introduce un percorso integrativo semplificato per i laureati in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) non a indirizzo specifico per l'infanzia che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nei servizi educativi per l'infanzia. Costoro, pertanto, potranno integrare la laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione (L-19) mediante un percorso formativo disciplinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio universitario nazionale.

La disposizione normativa prevede che l'esercizio delle attività professionali è consentito a chi acquisisce i necessari titoli di studio dopo la scadenza del termine fissato, in sede di prima applicazione, per la scadenza delle domande di iscrizione agli elenchi e, comunque, non oltre i sei mesi dopo la costituzione dei primi ordini territoriali. In tal modo si accorda la possibilità di esercitare la professione a chi si laurea nel periodo che va dalla formazione degli elenchi all'espletamento delle prime elezioni volte alla costituzione degli organi del neocostituito ordine professionale. Il termine di sei mesi dalla costituzione degli ordini territoriali intende consentire a chi non è stato inserito nell'albo provvisorio formato dai commissari straordinari ai fini della prima costituzione dell'ordine, di chiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'organo territoriale di appartenenza. Si precisa, inoltre, che l'esercizio di tali attività professionali, può essere esercitata, in ogni caso, fino all'adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea rilevanti per le professioni disciplinate. La disposizione non comporta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, in merito alle disposizioni dettate dal 3 comma, si precisa che il decreto ministeriale attuativo demanderà alle singole istituzioni universitarie l'attivazione del percorso formativo ad hoc definito dal decreto stesso. E le università vi provvederanno nell'ambito della propria autonomia organizzativa, didattica e programmatica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nelle singole istituzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con i medesimi strumenti di finanziamento a legislazione vigente.

L'articolo 3 del disegno di legge, rubricato "Clausola d'invarianza finanziaria", stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni esaminate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

27/10/2025

Daria Perrotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di disegno di legge in esame, che consta di **3 articoli**, risponde all'esigenza di intervenire urgentemente, mediante l'introduzione di una disciplina integrativa e correttiva alla legge 15 aprile 2024, n. 55, istitutiva dell'ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative, al fine di consentire di portare a compimento le operazioni necessarie per l'individuazione del corpo elettorale, di indire e celebrare lo svolgimento delle elezioni dei consigli territoriali e del consiglio nazionale, di completare la disciplina primaria con riferimento alla struttura e alle funzioni degli organi rappresentativi nonché per armonizzare la disciplina degli albi.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'intervento in esame risulta coerente con il programma e l'azione di Governo in materia di regolamentazione degli ordini professionali nonché in linea con gli obiettivi di efficientamento e innovazione di cui alle linee progettuali del PNRR.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l'intervento in esame è il seguente:

- Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 15 aprile 2024, n. 55 (*Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali*), **in materia di requisiti per esercitare la professione di pedagista, di definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico e di requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia; di istituzione dell'albo delle professioni pedagogiche ed educative; di requisiti per l'iscrizione all'albo delle professioni pedagogiche ed educative; di composizione e attribuzioni del consiglio nazionale dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative e dei consigli dell'ordine territoriali; di riconoscimento di titoli rilasciati all'estero; di formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome; di disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo;**

- Articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*), **in materia di requisiti di qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia e di titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia;**
- Articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*), **in materia di effettuazione di pagamenti con modalità informatiche, con particolare riferimento alla previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento;**
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 9 maggio 2018, n. 378, **che definisce e disciplina la figura professionale dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia.**
- Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (*Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107*), **in materia di articolazione e coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo;**
- Articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999*), **in materia di domicilio professionale con riferimento ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri;**
- Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*), **in riferimento alla previsione che il Ministero dell'istruzione e del merito è l'autorità deputata al riconoscimento dei titoli necessari per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia;**
- Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»*), **in riferimento alla previsione che il Ministero dell'istruzione e del merito è l'autorità deputata al riconoscimento dei titoli necessari per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia.**

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo in esame, per le finalità esposte *sub* 1), introduce disposizioni che incidono sulla disciplina attualmente vigente utilizzando lo strumento della **novella**

legislativa, anche a fini di armonizzazione e di coordinamento normativo, e mediante alcune **abrogazioni**, nei termini di seguito indicati.

Con l'**articolo 1** si introducono modifiche alla citata legge 15 aprile 2024, n. 55 (*Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali*).

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, **modifica l'articolo 2, comma 3**, della citata legge n. 55 del 2024 al fine di armonizzare la norma con la nuova denominazione che assume l'albo, mediante richiamo al successivo comma 5.

La **lettera b)** incide sull'**articolo 3, introducendo**, dopo il comma 2, i **commi 2-bis e 2-ter**. Il primo è volto a descrivere il profilo professionale dell'educatore dei servizi per l'infanzia e gli specifici contesti di svolgimento della professione, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dal decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 378. Le due figure di educatore vengono mantenute nella medesima sezione dell'albo, pur nella specificità dei titoli previsti per l'accesso alla professione nonché dei contesti di lavoro. Infatti, pur essendo entrambi professionisti dell'educazione, l'educatore socio-pedagogico e l'educatore dei servizi educativi per l'infanzia sono profili professionali diversi in relazione alla normativa di riferimento, al percorso formativo, ai contesti di intervento, alle mansioni e all'inquadramento.

Il secondo è inserito al fine di precisare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), secondo il quale “la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”, che l'educatore dei servizi educativi per l'infanzia, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, può esercitare anche le funzioni, e nei contesti, propri dell'educatore socio-pedagogico. Inoltre, viene riscritto **il comma 3 dell'articolo 2** della legge 55 del 2024, al fine di stabilire che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore dei servizi educativi per l'infanzia possono essere esercitate in due modalità prevedendo, in particolare, che l'educatore può operare come libero professionista, gestendo in autonomia la propria attività ovvero mediante subordinazione. Pertanto, l'educatore può essere assunto da enti pubblici o privati, lavorando sotto l'eterodirezione di un datore di lavoro. Viene tuttavia precisato che per l'educatore dei servizi per l'infanzia l'esercizio della professione in forma autonoma è assolutamente residuale (es. servizi educativi in contesto domiciliare), poiché di norma, la relativa professione è esercitata con rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, con una flessibilità nello svolgimento dei propri compiti limitata rispetto a quella di un libero professionista, in quanto l'educatore è tenuto a conformarsi al progetto educativo del servizio per l'infanzia in cui opera.

Viene infine **modificata la rubrica** dell'articolo 3 della citata legge 55 del 2024 al fine di adeguarla alla specificità delle due diverse figure di educatore pur inserite nella medesima sezione dell'albo.

La **lettera c)** **interviene sull'articolo 4**, della legge n. 55 del 2024 allo scopo di **definire distintamente i titoli di accesso** alla professione di educatore socio-pedagogico (mediante modifica del comma 1) rispetto a quelli previsti per l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia (con l'introduzione del comma 1-bis).

La **lettera d)**, **interviene** sull'articolo 5 della legge n. 55 del 2024. In particolare, si **introduce una nuova denominazione dell'albo** (ora albo delle professioni pedagogiche ed educative), prevedendo la distinzione interna all'albo fra le sezioni e mantenendo la regola per cui è consentita la contemporanea iscrizione a entrambe le sezioni dell'albo per chi è in possesso dei requisiti, mantenendo l'unicità del contributo. **Si è ritenuto più opportuno istituire un solo albo professionale al fine di semplificare ed efficientare gli incombeni relativi all'iscrizione e alla gestione dell'albo stesso prevedendo, comunque, la presenza di due sezioni**, di cui una per i pedagogisti ed una per gli educatori professionali socio pedagogici e per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, tenuto conto che condizione imprescindibile per il mantenimento delle due figure di educatore all'interno della medesima sezione, è il riconoscimento delle distinzioni in tema di titoli di accesso, ruoli e funzioni come precisati. In particolare, se da una parte la valorizzazione della differente professionalità dei pedagogisti e degli educatori professionali socio pedagogici e dei servizi educativi per l'infanzia viene garantita dalla presenza di due distinte sezioni, fra le ragioni alla base della scelta di un unico albo vi è la circostanza per cui le diverse professionalità sono caratterizzate da un percorso di studio che ha degli elementi comuni. Alla luce delle modifiche apportate, viene prevista espressamente l'**abrogazione** del comma 2, dell'articolo 5.

La **lettera e)** **sostituisce** l'articolo 7 della legge 55/2024 per ragioni di omogeneità di oggetto (facendo riferimento alle condizioni di iscrizione agli albi), **introducendo l'articolo 5-bis** il quale, riprendendo quasi integralmente il contenuto del previgente articolo 7, stabilisce le condizioni per l'iscrizione all'albo delle professioni pedagogiche ed educative. Non vengono sostanzialmente modificati i requisiti per l'iscrizione all'albo, ma nella norma di nuova introduzione, è riscritta in maniera più chiara la necessaria assenza di condanne definitive con applicazione della pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione.

Inoltre, sono state inserite previsioni più puntuali sulla condizione di reciprocità, facendo salvi gli obblighi internazionali vigenti per l'Italia ed è stato precisato il requisito dell'attività professionale svolta per enti o imprese italiani operanti al di fuori del territorio nazionale o nell'ambito di un'articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. Infine, in relazione al requisito della residenza è stata esplicitata la sua equivalenza rispetto al domicilio professionale secondo quanto previsto dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

La **lettera f)** introduce **modifiche di coordinamento** al vigente articolo 6 della legge n. 55 del 2024, armonizzando le nomenclature e migliorando la forma stilistica della norma, nonché **abrogando** il comma 2 che demandava ad un apposito decreto del Ministro l'istituzione dell'ordine.

La **lettera g)** **incide in modo rilevante sulla legge n. 55 del 2024, introducendo dodici nuovi articoli** che integrano la disciplina laddove essa si mostrava eccessivamente carente, in particolare relativamente alla costituzione degli ordini territoriali, agli organi degli ordini, all'ordine nazionale, alle modalità di elezione, al procedimento disciplinare, alla disciplina di ulteriori organi a livello nazionale.

In particolare, viene **introdotto**, dopo l'articolo 6, il nuovo articolo 6-bis con il quale viene specificato il contesto territoriale di riferimento degli Ordini territoriali, stabilendo, al comma 1, che ciascuno di essi operi nelle circoscrizioni geografiche che corrispondono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano garantendo uno stretto legame territoriale fra il professionista iscritto e il suo ordine di riferimento.

Il successivo articolo 6-ter, **descrive le attribuzioni degli Ordini territoriali delle professioni pedagogiche ed educative**. Tra le predette attribuzioni, viene previsto, in particolare, che gli ordini territoriali promuovono l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e sono tenute a valorizzare la funzione sociale e la salvaguardia dei diritti umani nonché i principi etici indicati nei codici deontologici. Inoltre, si prevede che gli ordini territoriali valutano le domande di iscrizione, cancellazione e trasferimento; verificano il possesso dei titoli abilitanti, partecipano alla programmazione dei fabbisogni professionali (ad esclusione degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato) e alle attività formative; promuovono, organizzano e regolano la formazione professionale continua e obbligatoria (ferma restando la specifica disciplina prevista per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato), vigilando sull'assolvimento di tale obbligo; esercitano la funzione disciplinare tramite i consigli di disciplina (ferma restando il potere disciplinare del datore di lavoro rispetto agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato) e vigilano sugli iscritti all'albo.

Il nuovo articolo 6-quater **disciplina nel dettaglio gli organi degli Ordini territoriali delle professioni pedagogiche ed educative**. Tali organi sono i seguenti: il consiglio; il presidente; il consiglio di disciplina; il collegio dei revisori.

Il nuovo articolo 6-quinquies **disciplina la composizione e la durata in carica dei consigli degli ordini territoriali**. Il consiglio dell'ordine territoriale è, in particolare, composto da membri eletti tra gli iscritti alle sezioni dell'albo in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle medesime sezioni alla data di indizione delle elezioni. Viene previsto, poi, che il numero dei membri varia in base al numero di iscritti all'albo: nove membri se gli iscritti sono meno di diecimila; undici membri se gli iscritti sono tra diecimila e ventimila; quindici membri se gli iscritti superano i ventimila. Infine, viene **stabilito il principio per cui i consiglieri rappresentano tutti i professionisti iscritti all'albo, senza distinzione tra le sezioni** e, dunque, operando senza vincolo di mandato settoriale ma con una funzione di rappresentanza generale.

L'articolo 6-sexies, di nuova introduzione, **disciplina le modalità e la scansione delle fasi inerenti al procedimento per l'elezione dei consigli territoriali dell'ordine** nonché l'elettorato passivo.

Gli ulteriori articoli da 6-septies a 6-undecies, di nuova introduzione, **disciplinano il procedimento disciplinare**.

In particolare, l'articolo 6-septies **specifica le finalità del procedimento disciplinare**, volto ad accertare la responsabilità di natura disciplinare per le violazioni di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che sono comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, ovviamente a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Il procedimento si basa sui principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, garantendo il contraddittorio. L'azione disciplinare è promossa dal consiglio dell'ordine territoriale al quale il professionista è iscritto e si prescrive in cinque anni dal fatto. Inoltre, se l'azione è promossa contro un componente del consiglio dell'ordine,

procede il consiglio dell'ordine della regione più vicina, individuata tramite il detto regolamento.

Viene, infine, precisato che per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato resta comunque ferma l'azione disciplinare prevista dalla normativa di settore.

L'articolo 6-octies, **disciplina**, in via generale, **le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare**, per le quali si fa espresso rinvio ad un regolamento, che deve essere adottato dal consiglio nazionale dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative, di cui all'articolo 8, comma 15, lettera h), come riscritto dall'intervento normativo in esame.

Viene specificamente previsto che la responsabilità disciplinare è accertata ove sono provate l'inosservanza dei doveri professionali, il dolo o la colpa e che del profilo soggettivo si tiene conto in sede di irrogazione della sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle loro conseguenze dannose. Viene altresì rafforzato il richiamo al principio del contraddittorio, laddove si prevede che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti al consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito e si attribuisce all'incolpato la facoltà di presentare documenti e memorie difensive. È, inoltre, assicurato il **coordinamento con eventuali azioni penali nei confronti del professionista**, attraverso la previsione che l'autorità giudiziaria deve dare comunicazione al consiglio dell'ordine territoriale di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto e che gli esiti del procedimento disciplinare sono notificati entro trenta giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale territorialmente competente e al Ministero della giustizia.

Infine, è previsto che il procedimento disciplinare può essere sospeso sino alla sentenza definitiva quando la decisione sulla responsabilità disciplinare dipende dall'accertamento penale, ciò determinando la sospensione dei termini prescrizionali per l'esercizio della relativa azione. Infine, il procedimento è archiviato in caso di sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

L'articolo 6-novies, **prevede le cause di astensione e rikusazione** richiamando l'articolo 51 del codice di procedura civile e dispone che a decidere sulla astensione e rikusazione decide il consiglio di disciplina.

Il nuovo articolo 6-decies, **reca la disciplina delle sanzioni disciplinari e della sospensione cautelare**, prevedendo che al termine del procedimento disciplinare, il consiglio dell'ordine può irrogare: la censura (ossia una dichiarazione formale di biasimo), la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ad un anno oppure la radiazione dall'albo professionale. Si prevede, altresì, che il professionista radiato possa essere riammesso dopo almeno quattro anni, previa domanda e deliberazione del consiglio dell'ordine territoriale, che valuta le motivazioni e gli elementi forniti. Inoltre, il consiglio dell'ordine territoriale può sospendere cautelamente l'iscritto in presenza di gravi motivi, previa instaurazione del contraddittorio. Viene previsto altresì che, fermi i casi in cui l'iscritto è condannato con sentenza passata in giudicato che ha applicato la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione e che quindi conterrà specifiche previsioni in ordine all'iscrizione all'albo, la sospensione è altrimenti disposta in caso di misura cautelare o interdittiva. La durata massima della sospensione, in tal caso, non può essere superiore ad un anno. Contro la delibera di sospensione cautelare è possibile proporre impugnazione entro dieci giorni dalla notificazione.

Il nuovo articolo 6-undecies, **disciplina le impugnazioni dei procedimenti disciplinari**, prevedendo che è possibile proporre ricorso, anche nel merito, al consiglio nazionale di disciplina. Il ricorso può essere presentato dall'interessato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione disciplinare e il consiglio nazionale di disciplina ha la facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

La **lettera h)** prevede l'**abrogazione dell'articolo 7**, sostituito dal già esaminato articolo 5-bis, che detta le condizioni per l'iscrizione all'albo.

Con la **lettera i)** viene **riscritto integralmente l'articolo 8** della legge n. 55 del 2024 **al fine di integrare la norma con previsioni di dettaglio**, in relazione alle lacune sussistenti nell'attuale disciplina.

La norma in esame **disciplina la composizione del consiglio nazionale ed il relativo procedimento elettorale**.

Vengono previsti, inoltre, **meccanismi di completamento degli organi del consiglio nazionale** che elegge al suo interno il presidente, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere nonché disciplinate le funzioni del presidente e del consiglio. Il presidente del consiglio nazionale dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla disciplina in esame o da altre norme ovvero dal medesimo consiglio. Sono quindi dettagliatamente elencate le funzioni del consiglio nazionale dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Infine, la norma in esame conserva in capo al Ministro della giustizia il potere di sorveglianza sul consiglio, attribuendo al vertice del Ministero il potere di disporre lo scioglimento del consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge. In qualunque caso di scioglimento anticipato del consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente.

La **lettera l)** **introduce**, dopo l'articolo 8, l'**articolo 8-bis** che **disciplina la composizione, la durata in carica e le attribuzioni degli altri organi nazionali**, ossia il Collegio nazionale dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri.

La **lettera m)**, **interviene sull'articolo 9, comma 2**, della legge n.55 del 2024, per distinguere il meccanismo previsto in tema di **riconoscimento dei titoli rilasciati all'estero** per l'esercizio della professione di educatore socio-pedagogico (comma 2) da quello per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, inserendo, a tal fine, un apposito comma (nuovo 2-bis) volto a specificare che il Ministero dell'istruzione e del merito rimane l'autorità deputata al riconoscimento dei titoli necessari per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, ai sensi delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE recepite con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

La **lettera n)** **sostituisce integralmente l'articolo 10** della legge n. 55 del 2024, relativo alla **formazione dell'albo e all'elezione e costituzione dei consigli degli ordini territoriali e del consiglio nazionale**. L'intervento è finalizzato a porre rimedio alle lacune in questa parte della disciplina ed alle conseguenti criticità applicative della normativa sull'istituzione dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Viene razionalizzato l'intervento dei magistrati designati dal presidente del Tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, quali commissari per raccogliere le domande di iscrizione all'albo. Si prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro della giustizia nomina con decreto una commissione, composta da

trenta membri e da un presidente, scelti anche d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, la quale entro il termine indicato nel decreto stesso, verifica il possesso dei requisiti in capo agli iscritti agli elenchi formati dai commissari di cui al comma 1, forma l'albo nazionale individuando le circoscrizioni territoriali e lo pubblica sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. La norma demanda al suddetto decreto di stabilire altresì le modalità di funzionamento della commissione, le regole per consentire lo svolgimento dei lavori anche da remoto e le attribuzioni del presidente. Ai componenti della commissione, che opera presso il Ministero della giustizia e si avvale delle risorse umane e strumentali ivi disponibili, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Vengono, inoltre, disciplinate le attività operative e la scansione delle attività di creazione dei consigli degli ordini territoriali. In particolare, formato l'albo, nei successivi trenta giorni la commissione indice le prime elezioni dei suddetti consigli territoriali che si svolgono mediante procedura non telematica. Inoltre, si specificano dettagliatamente le attività che in luogo degli organi ordinariamente investiti, deve compiere la commissione. Le prime elezioni del consiglio nazionale si svolgono, invece, in una data indicata dal Ministro della giustizia e alle stesse si applichino le regole ordinarie con una serie di eccezioni. Sino ai primi due mandati del consiglio nazionale, non vi potrà essere il requisito temporale ordinariamente richiesto di iscrizione all'albo, visto che esso si forma con l'introduzione delle nuove norme e lo svolgimento delle attività da parte della commissione.

La **lettera o)**, infine, reca **disposizioni di raccordo** con le norme di nuova introduzione modificando l'articolo 11, comma 1, della legge n. 55 del 2024, in particolare nella previsione di un unico albo e nel riferimento all'articolo 5-bis e non all'abrogato articolo 7. Inoltre, si interviene per distinguere, anche nella disciplina transitoria, i titoli che danno accesso alle due differenti professioni educative.

L'**articolo 2** dello schema di disegno di legge in esame detta la **disciplina transitoria**, prevedendo che **sino alla prima formazione dell'albo sarà consentito l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla medesima legge a chi ha presentato la domanda di iscrizione prevista ai sensi del riscritto articolo 10 della legge n. 55 del 2024**. Questa disciplina si rende necessaria ed urgente al fine di garantire la continuità professionale anche nell'assenza dell'albo, proprio nella fase di prima formazione dello stesso.

Si prevede, inoltre, che l'esercizio delle attività professionali è consentito a chi acquisisce i necessari titoli di studio dopo la scadenza del termine fissato, in sede di prima applicazione, per la scadenza delle domande di iscrizione agli elenchi e, comunque, non oltre i sei mesi dopo la costituzione dei primi ordini territoriali, consentendo pertanto di esercitare la professione a chi si laurea nel periodo che va dalla formazione degli elenchi all'espletamento delle prime elezioni volte alla costituzione degli organi del neocostituito ordine professionale. Il suddetto termine di sei mesi intende consentire a chi non è stato inserito nell'albo provvisorio formato dai commissari straordinari ai fini della prima costituzione dell'ordine, di chiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'organo territoriale di appartenenza e si precisa che la professione può essere esercitata anche fino all'adeguamento ai corsi di laurea abilitanti degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle classi rilevanti per le professioni disciplinate.

Infine, al fine di valorizzare, in particolare, la professionalità di quanti operano come educatori da almeno un triennio nei Servizi educativi per l'infanzia, anche non continuativi, e che risultino già in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19), sebbene non a indirizzo specifico, si provvede a istituire un percorso

integrativo della suddetta laurea triennale, semplificato rispetto all'attuale indirizzo specifico definito dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 378. Il percorso formativo semplificato, da dettagliare con un successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il merito, sentito il Cun, potrà stabilire che, in tali casi, non risulti necessario il tirocinio attivo, potendo tale requisito essere ritenuto surrogato dall'attività lavorativa effettivamente svolta. La frequentazione del percorso semplificato consentirà, al termine dello stesso, di acquisire il titolo per l'iscrizione nella relativa sezione dell'albo.

L'intervento è volto, dunque, a far fronte alle difficoltà riscontrate nell'ambito dei Servizi educativi per l'infanzia nel coprire il fabbisogno di educatori ed è volta a impedire che agli educatori, già in servizio e in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19), non possa essere rinnovato il contratto di lavoro per carenza dei requisiti relativi al titolo di studio.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione).

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

All'esame del Parlamento attualmente non sono presenti progetti di legge vertenti su materia analoga.

Tuttavia, si indicano i seguenti progetti di legge già approvati nell'attuale Legislatura.

A.S. 788 - 19^a Legislatura - On. Valentina D'Orso (M5S) ed altri - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali (7 luglio 2023: Trasmissso dalla Camera - 9 aprile 2024: Approvato definitivamente. Legge);

A.C. 952 - 19^a Legislatura - On. Annarita Patriarca (FI-PPE) ed altri - Disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dell'Ordine degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti (3 marzo 2023: Presentato alla Camera - 5 luglio 2023: Approvato in testo unificato);

A.C. 659 - 19^a Legislatura - On. Maria Carolina Varchi (FDI) ed altri - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale (30 novembre 2022: Presentato alla Camera - 5 luglio 2023: Approvato in testo unificato);

A.C. 596 - 19^a Legislatura - On. Valentina D'Orso (M5S) ed altri - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali (17 novembre 2022: Presentato alla Camera - 5 luglio 2023: Approvato in testo unificato);

A.C. 991 - 19^a Legislatura - On. Irene Manzi (PD-IDP) - Disciplina delle professioni di pedagogista scolastico ed educatore scolastico e istituzione del relativo albo professionale (14 marzo 2023: Presentato alla Camera - 5 luglio 2023: Approvato in testo unificato).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento normativo in esame è compatibile con l'ordinamento europeo, anzi, come rappresentato *sub* 1) della Parte I, risulta coerente con l'azione di Governo in materia di regolamentazione degli albi e degli ordini professionali, in linea con gli obiettivi di efficientamento e innovazione di cui alle linee progettuali del PNRR.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Come rappresentato *sub* 3) della parte I, lo schema di provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti, incidendo sulla disciplina attualmente vigente, anche a fini di **coordinamento normativo**, utilizzando lo strumento della **novella legislativa** e mediante alcune **abrogazioni espresse**.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nel testo del disegno di legge in esame non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti tradotti in norme abrogative espresse.

L'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 2), prevede l'abrogazione espressa del comma 2, dell'articolo 5, della legge 15 aprile 2024, n. 55, con riferimento all'istituzione dell'albo delle professioni pedagogiche ed educative e, al suo interno, all'istituzione della sezione dei pedagogisti e della sezione degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia;

L'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 2), prevede l'abrogazione espressa del comma 2, dell'articolo 6, della legge 15 aprile 2024, n. 55, con riferimento all'istituzione dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative;

L'articolo 1, comma 1, lettera h), prevede l'abrogazione espressa dell'articolo 7, della legge 15 aprile 2024, n. 55, con riferimento alla declinazione dei requisiti il cui possesso costituisce condizione per l'iscrizione all'albo delle professioni pedagogiche ed educative e, specificatamente alla sezione dei pedagogisti e alla sezione degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori dei servizi per l'infanzia.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'atto normativo in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla disciplina normativa attualmente vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Lo schema di provvedimento in esame all'articolo 1, comma 1, lettera n), nel riformulare l'articolo 10 della legge n. 55 del 2024, prevede che ““Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della giustizia nomina con decreto una commissione, composta da trenta membri e da un presidente, scelti d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, fra soggetti in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1 all'articolo 4, comma 1, lettera a), e comma 1-bis, lettera a) della presente legge nonché all'articolo 14, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La commissione, entro il termine indicato nel decreto di cui al primo periodo, verifica il possesso dei requisiti in capo agli iscritti agli elenchi formati dai commissari di cui al comma 1, forma l'albo nazionale individuando le circoscrizioni territoriali e lo pubblica sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce altresì le modalità di funzionamento della commissione, le regole

per consentire lo svolgimento dei lavori anche da remoto e le attribuzioni del presidente. Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. La commissione opera presso il Ministero della giustizia e si avvale delle risorse umane e strumentali ivi disponibili.”.

Non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio ad un successivo provvedimento attuativo in quanto occorre avviare una specifica ed articolata attività istruttoria che prevede interlocuzioni tra il Ministro della giustizia, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca volte a definire la composizione e le modalità di funzionamento dell’istituenda commissione.

I termini appaiono congrui in relazione all’urgenza di creare quanto prima le condizioni perché siano costituiti gli ordini.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l’amministrazione della giustizia.

Non vi è stata la necessità di ricorrere all’Istituto nazionale di statistica.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione competente: Ministero della giustizia

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di disegno di legge in esame interviene per superare le lacune normative riscontrate nella legge 15 aprile 2024, n. 55, recante “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”, rendendo pienamente operativo il sistema ordinistico attraverso la definizione degli aspetti procedurali e organizzativi rimasti indeterminati nella disciplina originaria.

L'intervento normativo riguarda le professioni pedagogiche ed educative, ambito di primaria importanza per lo sviluppo sociale e culturale nonché per la tutela del benessere collettivo e si rende necessario per superare le gravi lacune strutturali della disciplina vigente, che impediscono la piena attuazione della legge n. 55 del 2024. Le principali criticità riguardavano: l'incompletezza della disciplina relativa alla costituzione degli Ordini territoriali e alle modalità di elezione degli organi rappresentativi; l'assenza di una compiuta regolamentazione del procedimento disciplinare; la mancanza di coordinamento normativo per la professionalità dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia.

Il disegno di legge introduce modifiche integrative e correttive attraverso la tecnica della novella, completando la disciplina primaria relativamente agli Ordini territoriali, alle procedure elettorali, al procedimento disciplinare e alla struttura organizzativa dell'Ordine nazionale. La disciplina prevede la costituzione di un albo unico delle professioni pedagogiche ed educative, articolato in due sezioni distinte, al fine di valorizzare le specifiche professionalità pur mantenendo l'unitarietà del sistema ordinistico.

Lo schema di disegno di legge disciplina dettagliatamente la composizione e le modalità di elezione dei Consigli territoriali e del Consiglio nazionale, istituisce un sistema disciplinare completo con le relative garanzie procedimentali e introduce specifiche disposizioni per la formazione dell'albo e lo svolgimento delle prime elezioni. Vengono inoltre previste misure per garantire l'equilibrio di genere negli organi rappresentativi e per assicurare la rappresentanza proporzionale delle diverse sezioni.

Parallelamente, il provvedimento garantisce la continuità dell'esercizio professionale nelle more della formazione dell'albo, consentendo infatti l'esercizio delle professioni pedagogiche ed educative a chi ha già presentato domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 55 del 2024, a chi consegue i titoli richiesti anche dopo la scadenza dei predetti termini e, in ogni caso, fino all'adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea nelle classi rilevanti per le professioni disciplinate. Viene inoltre previsto un percorso formativo integrativo per coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) non a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia e hanno svolto tre anni di servizio in tali servizi, al fine di consentire loro di acquisire l'abilitazione alla professione.

Le ricadute positive attese riguardano la rimozione dell'incertezza giuridica che caratterizza attualmente l'esercizio delle professioni, la garanzia di *standard* qualitativi elevati nelle prestazioni educative, la previsione di riferimenti normativi certi per gli enti gestori di servizi educativi e il rafforzamento della fiducia dei cittadini nei servizi offerti. L'intervento contribuisce inoltre a elevare la qualità del sistema educativo e di *welfare*.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La previsione normativa riguarda le professioni pedagogiche ed educative, un settore di cruciale rilevanza per lo sviluppo sociale, culturale e per il benessere della collettività. Tali professioni – che includono le figure del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia – operano in ambiti diversificati quali la scuola, i servizi socio-sanitari, i servizi per la prima infanzia, il sistema penitenziario e il terzo settore, svolgendo funzioni essenziali di progettazione, coordinamento, intervento e valutazione educativa.

Tali professioni, notoriamente, hanno storicamente sofferto di una cronica precarietà e fragilità costituzionale, spesso sottoposte a condizioni lavorative difficili, lavorando in contesti di scarsità di risorse, oberate da richieste di prestazioni mansionarie improprie.

Una criticità di particolare rilevanza emerge nel settore dei servizi educativi per l'infanzia, dove si evidenzia una domanda crescente di personale qualificato. Secondo il report ISTAT sui servizi educativi per l'infanzia pubblicato nel 2024, nell'anno educativo 2022/2023 l'offerta complessiva di servizi educativi di prima infanzia in Italia ha registrato un incremento dei posti complessivi del 4,5% in più rispetto all'anno precedente (pari a 15.700 posti).¹

La domanda di servizi educativi per la fascia 0-2 anni continua a crescere, restando tuttavia in parte non soddisfatta: il 59,5% dei servizi annovera bambini in attesa di inserimento. Il pieno raggiungimento degli obiettivi del PNRR comporterebbe un incremento stimato tra le 23.700 e le 24.900 unità di personale aggiuntivo a tempo pieno equivalente, da inserire in un comparto oggi costituito da circa 63.400 - 68.400 educatrici ed educatori.²

Più in generale, come peraltro evidenziato dalle associazioni professionali del settore, la mancata istituzione degli albi professionali e degli organismi deputati al loro funzionamento ha creato profonde difficoltà per migliaia di professionisti, oltre a compromettere la qualità e la stabilità dei servizi territoriali in ambiti cruciali come l'educazione, l'inclusione e il sostegno allo sviluppo delle persone.³

¹ In particolare, si evidenzia che il graduale incremento dei posti è stato accompagnato da uno spostamento verso il settore privato dell'offerta disponibile. Infatti, mentre i posti nei servizi privati hanno recuperato ampiamente il calo avvenuto nel 2020, con un aumento netto del 6,1% tra prima e dopo la pandemia, nel settore pubblico il saldo rispetto al 2019 risulta ancora di segno negativo (-3,5%). Con l'anno educativo 2022/2023, per la prima volta dal 2018, si registra un aumento di posti anche nei servizi comunali (+2,1%), oltre che nel privato (+6,7%). Per entrambi i settori si tratta del maggiore incremento degli ultimi anni. Cfr. ISTAT, *Report sui servizi educativi per l'infanzia in Italia – Anno 2023-2024* consultabile online <https://www.istat.it/produzione-editoriale/report-sui-servizi-educativi-per-linfanzia-in-italia-anno-2023-2024/>

² Cfr. ISTAT, *Report sui servizi educativi per l'infanzia in Italia – Anno 2023-2024* consultabile online <https://www.istat.it/produzione-editoriale/report-sui-servizi-educativi-per-linfanzia-in-italia-anno-2023-2024/>

³ Cfr. <https://www.anpe.it/2025-07-04-integrazione-disciplina-legge-n-55-2024-tutte-le-informazioni.html>

Con la legge 15 aprile 2024, n. 55, il legislatore ha compiuto un primo passo nel riconoscimento ordinistico delle professioni pedagogiche ed educative, al fine di garantire la qualità delle prestazioni, la tutela dell'utenza e il riconoscimento del ruolo di tali figure.

Nel contesto della disciplina originaria, peraltro, l'articolo 6, comma 2, prevedeva che l'ordine delle professioni pedagogiche ed educative fosse istituito con un decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale e le associazioni nazionali rappresentative delle già menzionate professioni.

Tuttavia, il completamento della disciplina attraverso l'adozione del citato decreto non è parso coerente con le restanti discipline ordinistiche e la distribuzione delle fonti regolatrici della materia, presentando dunque, anche sotto questo profilo, la legge n. 55 del 2024 significative lacune normative che ne hanno impedito l'operatività rendendola, di fatto, inattuabile e ingenerando non poche difficoltà interpretative.

Sotto questo profilo, ad esempio, la disciplina vigente non fornisce una chiara regolamentazione della figura dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il mancato coordinamento normativo tra la legge n. 55 del 2024 e la normativa previgente è una delle cause che generano incertezze tali da compromettere il regolare funzionamento dei servizi educativi.

L'attuale *framework* normativo ha inoltre determinato l'impossibilità di definire con precisione i meccanismi di coordinamento con altre professioni ordinistiche, creando ad esempio incertezza per gli educatori professionali, già iscritti agli Ordini TSRM-PSTRP, che intendono operare anche in ambito socio-pedagogico. La Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTR ha conseguentemente dovuto emanare specifici chiarimenti per distinguere gli ambiti di competenza e precisare che non sussiste obbligo di doppia iscrizione per gli educatori professionali sanitari.⁴

L'analisi del contesto normativo, dunque, evidenzia una situazione caratterizzata da gravi criticità attuative che compromettono l'efficace implementazione della disciplina primaria e minano la continuità operativa dei servizi educativi sul territorio nazionale.

Tali carenze si manifestano principalmente nella disciplina relativa alla costituzione degli Ordini territoriali, alle modalità di elezione degli organi rappresentativi, al procedimento disciplinare e alla struttura organizzativa dell'Ordine nazionale.

Nello specifico, la legge n. 55 del 2024 risulta particolarmente lacunosa nella definizione delle procedure elettorali, mancando di specificare criteri precisi per la composizione dei seggi, le modalità di voto, i meccanismi di attribuzione dei seggi e le procedure di impugnazione. Analogamente, la disciplina del procedimento disciplinare appare incompleta, priva di adeguata regolamentazione delle fasi procedurali, delle sanzioni applicabili e delle garanzie del contraddittorio.


La mancata attuazione delle previsioni della citata legge n. 55, nonostante sia trascorso più di un anno dalla sua entrata in vigore, ha prodotto una situazione di stallo, impedendo la costituzione degli organi

⁴ Cfr. Educatori professionali socio- pedagogici. FNO TSRM e PSTRP: "Preoccupano le sovrapposizioni con altre figure professionali" consultabile online https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=120820 Chiarimento della commissione di albo nazionale degli Educatori professionali rivolto agli iscritti agli albi e agli elenchi speciali a esaurimento presso gli Ordini TSRM e PSTRP, consultabile online <https://www.tsrp-pstrp.org/index.php/ep-iscrizione-legge-55/>

e la formazione dell'albo e generando una forte incertezza tra i professionisti, i quali si trovano soggetti a un obbligo di iscrizione a un albo non ancora esistente quale condizione per poter esercitare la propria attività.

Infatti, sebbene siano state avviate da parte dei commissari previsti dall'articolo 10 della legge n. 55 del 2024 le prime attività necessarie per provvedere alla formazione degli albi, tuttavia le attività si sono dovute arrestare per le già evidenziate carenze della fonte primaria.

I dati forniti dal Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Ministero evidenziano l'ampiezza del fenomeno interessato: dalle fonti documentali risulta che sono pervenute complessivamente 246.403 istanze di iscrizione all'albo, di cui 62.130 da pedagogisti, 184.273 da educatori socio-pedagogici, distribuite su tutto il territorio nazionale, con particolare concentrazione nelle regioni settentrionali e centrali.⁵



2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale dello schema di disegno di legge è completare la disciplina per assicurare la piena operatività dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

⁵ Fonte: Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia. Si precisa che alle domande di iscrizione presentate entro i termini originariamente previsti si aggiungono quelle che possono essere presentate sino alla nomina della commissione di cui all'articolo 10, comma 2 del presente schema di disegno di legge.

Tale obiettivo si articola nei seguenti obiettivi specifici principali:

- Rendere operativo l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative;
- garantire la continuità lavorativa dei professionisti nella fase transitoria;
- disciplinare in modo dettagliato la struttura e il funzionamento degli Ordini territoriali;
- istituire un sistema disciplinare completo con le relative garanzie procedurali;
- facilitare il meccanismo di elezione dei Consigli territoriali e del Consiglio nazionale, in particolare nella fase genetica degli ordini territoriali e nazionale;
- garantire l'equilibrio di genere negli organi rappresentativi.

2.2 Indicatori

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi saranno costituiti dai dati raccolti dalle competenti articolazioni ministeriali e dalle altre istituzioni destinatarie dell'intervento.

In particolare, verranno monitorati:

- numero di Ordini territoriali costituiti e tempistiche di costituzione;
- numero di professionisti iscritti all'albo, distinguendo anche in percentuale il numero degli iscritti nella sezione dei pedagogisti da quello degli iscritti nella sezione degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
- tempi di completamento delle procedure di prima formazione dell'albo;
- tempi di elezione e costituzione dei Consigli territoriali e del Consiglio nazionale;
- percentuale di rappresentanza dell'equilibrio di genere nei Consigli degli Ordini;
- numero di procedimenti disciplinari avviati nei confronti degli iscritti;
- percentuale di sanzioni disciplinari irrogate dai Consigli dell'ordine e loro tipologia.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa in quanto si è rilevato che le carenze della legge n. 55 del 2024 non sono di natura meramente applicativa o interpretativa, bensì strutturali e sistematiche. L'assenza di una compiuta regolamentazione degli aspetti procedurali e organizzativi dell'ordine professionale impedisce di fatto la costituzione degli organi ordinistici e la formazione dell'albo, determinando una situazione di stallo che pregiudica la certezza del diritto e la tutela sia dei professionisti che dell'utenza. Il mantenimento dello *status quo* avrebbe pertanto perpetuato l'incertezza giuridica che caratterizza l'esercizio delle professioni pedagogiche ed educative.

Una seconda alternativa esaminata, e inizialmente percorsa, è stata quella del ricorso alla decretazione d'urgenza, mediante l'adozione di un decreto-legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Tale soluzione è stata considerata alla luce della necessità di superare con la massima rapidità la situazione di stallo determinata dalle lacune della legge n. 55 del 2024 al fine di consentire ai professionisti di poter esercitare la propria attività in vista dell'imminente avvio dell'anno scolastico 2025/2026. La decretazione d'urgenza avrebbe consentito l'entrata in vigore immediata delle disposizioni integrative e correttive, anticipando gli effetti della riforma rispetto ai tempi dell'iter legislativo ordinario. Tuttavia, tale opzione è stata esclusa in quanto la complessità e l'articolazione della materia trattata, che attiene alla costituzione di un nuovo ordine professionale con la definizione di molteplici aspetti

organizzativi, procedurali e sostanziali, mal si presta all'adozione di un decreto-legge, strumento che dovrebbe essere riservato a interventi circoscritti e immediatamente operativi, ma necessita del disegno di legge ordinario quale strumento maggiormente idoneo a garantire la stabilità del quadro regolatorio nonché un grado di condivisione più ampio e di legittimazione democratica dell'intervento normativo. L'esigenza di urgenza connessa all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, che aveva inizialmente orientato verso la decretazione d'urgenza, è stata superata mediante l'introduzione di una specifica disposizione di proroga contenuta all'articolo 6, comma 9 del decreto - legge 8 agosto 2025, n.117 convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148.

La terza opzione valutata, che costituisce la scelta adottata dal presente schema di disegno di legge, è quella di una riforma organica attraverso modifiche e integrazioni alla disciplina vigente, realizzata mediante la tecnica della novella legislativa con l'aggiunta di nuove norme. Tale opzione si caratterizza per un intervento strutturato e coordinato che, pur mantenendo l'impianto fondamentale della legge 55 del 2024, ne completa la disciplina in tutti gli aspetti rimasti indeterminati o caranti. L'approccio prescelto consente di intervenire contestualmente su tutti i profili critici emersi: la costituzione e il funzionamento degli ordini territoriali, le modalità di elezione degli organi rappresentativi sia territoriali sia nazionali, l'istituzione e il funzionamento del sistema disciplinare con le relative garanzie procedimentali, la struttura organizzativa e le competenze del Consiglio nazionale, nonché il coordinamento normativo con la disciplina previgente, in particolare per quanto concerne la figura dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia. Questa soluzione è stata ritenuta la più opportuna in quanto assicura una regolamentazione completa, coerente e immediatamente operativa, consentendo il superamento definitivo delle criticità strutturali che hanno impedito l'attuazione della legge n. 55 del 2024 e garantendo la piena funzionalità del sistema ordinistico sin dalla sua costituzione. La necessità di intervenire in tempi rapidi è stata riconosciuta anche in sede di Consiglio dei ministri che, nella riunione dell'8 ottobre 2025, ha deliberato la procedura in via d'urgenza a norma dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Nell'ambito della riforma organica prescelta, in fase di elaborazione dello schema di disegno di legge, sono state oggetto di attenta valutazione diverse opzioni di contenuto relativamente ai principali profili della disciplina, ciascuna delle quali è stata ponderata alla luce degli obiettivi perseguiti e degli impatti sui destinatari dell'intervento.

Una prima questione di rilievo ha riguardato l'articolazione strutturale dell'albo professionale. In proposito, sono state valutate due distinte ipotesi: la costituzione di due albi separati e autonomi, rispettivamente dedicati ai pedagogisti e agli educatori professionali socio-pedagogici unitamente agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, ovvero la costituzione di un albo unico articolato in due sezioni distinte.

La decisione prescelta di strutturare l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative in un unico albo articolato in due sezioni risponde a esigenze di chiarezza, efficienza e tutela dell'intero sistema professionale. In primo luogo, questa soluzione consente di superare la scelta iniziale della doppia iscrizione, che prevedeva due albi separati e che avrebbe generato una duplicazione di procedure amministrative, quote da versare, obblighi formativi distinti e sistemi rappresentativi paralleli. Pur fondata su una distinzione legittima tra le due professioni, tale impostazione risultava eccessivamente complessa e onerosa dal punto di vista gestionale. La scelta basata sul modello ad albo unico, suddiviso in sezioni, invece, consente di mantenere intatta la distinzione tra le professionalità,

salvaguardandone l'identità e l'autonomia operativa, ma al tempo stesso garantisce una *governance* unitaria, con vantaggi in termini di razionalizzazione, coerenza normativa e uniformità nei processi. Inoltre, promuove una maggiore collaborazione tra le due componenti, valorizzando la possibilità di riconoscere e integrare competenze complementari. Il nuovo impianto prevede inoltre la possibilità di iscrizione a entrambe le sezioni senza aggravio economico e formativo, riconoscendo la multidisciplinarietà e la trasversalità che caratterizzano molti percorsi professionali nel settore educativo. Questo approccio favorisce una visione dinamica della carriera, più aderente alla realtà dei servizi e delle competenze richieste.

Una seconda questione di particolare delicatezza ha riguardato la disciplina della fase transitoria, con riferimento alle modalità di gestione del passaggio dal regime previgente al nuovo sistema ordinistico e alle garanzie da riconoscere ai professionisti nelle more della costituzione dell'albo. Una prima opzione valutata consisteva nell'applicazione immediata e integrale del nuovo regime, con l'effetto di subordinare l'esercizio delle professioni pedagogiche ed educative all'avvenuta iscrizione all'albo (secondo il meccanismo delineato dall'articolo 11 della legge) sin dall'entrata in vigore della legge n. 55 del 2024. Tale soluzione avrebbe garantito la piena e immediata operatività del sistema ordinistico, ma è stata ritenuta impraticabile in quanto la costituzione materiale dell'albo e degli organi rappresentativi richiede necessariamente un arco temporale non comprimibile per lo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti, formazione degli elenchi ed elezione degli organi. L'applicazione immediata dell'obbligo di iscrizione avrebbe determinato, quindi, una situazione di sostanziale impossibilità giuridica per i professionisti di esercitare legittimamente la propria attività, con gravi ripercussioni sulla continuità dei servizi educativi sul territorio nazionale. Una seconda opzione prevedeva di consentire l'esercizio delle professioni in regime transitorio esclusivamente a coloro che avessero presentato domanda di iscrizione entro i termini originariamente stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 55 del 2024. Tale soluzione avrebbe tutelato i professionisti già operanti che si fossero tempestivamente attivati per ottenere l'iscrizione, ma avrebbe escluso coloro che avessero conseguito i titoli di studio richiesti successivamente alla scadenza dei predetti termini, determinando una situazione discriminatoria tra soggetti in possesso di medesimi requisiti sostanziali differenziati unicamente dal momento temporale di conseguimento del titolo. Tale configurazione avrebbe inoltre comportato una interruzione nell'immissione di nuove professionalità nel sistema, con potenziali ricadute negative sulla capacità di risposta dei servizi educativi alla crescente domanda di personale qualificato.

Si è pertanto scelto di garantire la continuità dell'esercizio professionale non soltanto a coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 55 del 2024, ma anche a coloro che conseguono i titoli richiesti dopo la scadenza dei già menzionati termini, e comunque fino all'adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea nelle classi rilevanti per le professioni disciplinate. Tale opzione assicura la più ampia tutela della continuità lavorativa e la stabilità dell'offerta dei servizi educativi, evitando soluzioni di cesura che avrebbero potuto compromettere il regolare funzionamento del sistema. La scelta operata risponde all'esigenza di coniugare la progressiva implementazione del sistema ordinistico con la garanzia che non si determinino vuoti normativi o situazioni di incertezza giuridica tali da pregiudicare tanto i diritti dei professionisti quanto la continuità dei servizi essenziali erogati. La previsione di un regime transitorio esteso fino all'adeguamento degli ordinamenti didattici universitari consente inoltre di assicurare un passaggio graduale e ordinato al nuovo sistema, permettendo alle università di conformare i percorsi

formativi alle nuove previsioni normative e ai neolaureati di inserirsi nel mercato del lavoro senza soluzione di continuità.

Una terza questione di rilevante impatto sistematico ha riguardato la definizione dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, con particolare riferimento al trattamento da riservare ai laureati in possesso del titolo in Scienze dell'educazione e delle formazione (classe L-19) non conseguito secondo l'indirizzo specifico previsto per i servizi educativi per l'infanzia, ma che abbiano maturato una significativa esperienza professionale in tali servizi. La prima opzione considerata consisteva nell'escludere questa categoria di professionisti dall'accesso all'albo, subordinando l'iscrizione al conseguimento di un nuovo titolo di laurea con indirizzo specifico. Tale soluzione, pur garantendo la massima omogeneità dei requisiti formativi, è stata valutata come eccessivamente rigida e potenzialmente lesiva sia dei diritti dei professionisti che hanno maturato una comprovata esperienza sul campo, sia della continuità dei servizi educativi sul territorio, considerando che si tratta di figure ampiamente impiegate nel sistema. Una seconda opzione valutata concerneva il riconoscimento automatico dell'esperienza professionale maturata, consentendo l'iscrizione all'albo senza alcun requisito formativo integrativo. Tale soluzione, tuttavia, è stata ritenuta non coerente con l'esigenza di garantire *standard* qualitativi uniformi e adeguati alle specificità dei servizi educativi per la prima infanzia, ambito che richiede competenze specialistiche definite.

Si è pertanto optato per una terza alternativa, consistente nell'istituzione di un percorso formativo integrato riservato a coloro che avessero lavorato almeno tre anni nei servizi educativi per l'infanzia. Tale opzione intermedia consente di valorizzare l'esperienza professionale concretamente maturata, riconoscendone il valore formativo, unitamente all'acquisizione delle competenze teoriche specifiche necessarie per l'esercizio qualificato della professione. La scelta operata risponde all'esigenza di bilanciare la tutela della qualità delle prestazioni educative con il riconoscimento delle professionalità già operanti nel settore.

Un ulteriore profilo critico, infine, ha riguardato la definizione dei criteri di composizione degli organi rappresentativi territoriali e nazionali, con particolare riferimento alla rappresentanza delle due sezioni dell'albo. In proposito, sono state esaminate due distinte opzioni: l'attribuzione di una rappresentanza paritaria tra le due sezioni, indipendentemente dalla consistenza numerica degli iscritti, ovvero la previsione di una rappresentanza proporzionale che rifletta la composizione effettiva dell'albo. La prima soluzione avrebbe garantito un perfetto equilibrio formale tra le due componenti professionali, indipendentemente dal numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale opzione è stata tuttavia valutata come potenzialmente distorsiva del principio democratico di rappresentatività, potendo determinare situazioni in cui una sezione minoritaria disponga dello stesso peso decisionale di una sezione numericamente più consistente. Si è pertanto scelto di intervenire con un sistema di rappresentanza proporzionale, che assicuri una composizione degli organi più aderente alla reale consistenza delle professioni rappresentate. Al fine di evitare che tale soluzione potesse comportare un'insufficiente rappresentanza della sezione numericamente meno consistente, sono state introdotte specifiche garanzie volte ad assicurare comunque la presenza di entrambe le componenti professionali negli organi di governo. La scelta operata risponde all'esigenza di coniugare il principio democratico di rappresentatività proporzionale con la necessità di assicurare che tutte le professionalità ricomprese nell'albo abbiano voce nelle decisioni che riguardano l'Ordine nel suo complesso.

Le scelte operate in ordine alle diverse opzioni esaminate sono il risultato di una valutazione complessiva che ha tenuto conto della necessità di garantire, da un lato, *standard* qualitativi elevati nelle prestazioni educative e, dall'altro, la continuità dei servizi e il riconoscimento delle professionalità già operanti nel settore. Le soluzioni adottate riflettono inoltre l'esigenza di configurare un sistema ordinistico che, pur nella valorizzazione delle specificità delle singole figure professionali, assicuri l'unitarietà e la coerenza complessiva della disciplina, favorendo il coordinamento e l'integrazione tra professionalità che operano in ambiti contigui del medesimo settore educativo.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

I destinatari diretti e indiretti dell'intervento normativo sono:

1. i soggetti istituzionali responsabili dell'attuazione come indicati nel paragrafo 5.1 della presente relazione;
2. i professionisti del settore pedagogico ed educativo: i circa 246.403 professionisti che hanno già presentato domanda di iscrizione all'albo e i circa 63.400 - 68.400 educatori dei servizi educativi per l'infanzia⁶, che beneficeranno di una regolamentazione più chiara attraverso la rimozione dell'incertezza giuridica che caratterizza attualmente l'esercizio delle professioni e la possibilità di operare in regime di continuità lavorativa. A carico degli iscritti è previsto inoltre un contributo di 50 euro per consentire lo svolgimento delle prime operazioni per l'elezione dei Consigli dell'Ordine territoriali. Sulla base dei dati relativi alle domande di iscrizione pervenute (246.403 istanze), l'onere complessivo a carico dei professionisti per la fase della prima costituzione dell'albo è stimabile in circa 12.320.150 euro per coloro che si sono già iscritti (246.403 iscritti x 50 euro) e in circa 3.170.000- 3.420.000 per gli educatori dei servizi per l'infanzia che si iscriveranno.⁷ Tale contributo rappresenta un onere *una tantum* necessario per avviare il sistema ordinistico. A regime, gli iscritti saranno tenuti al versamento dei contributi annuali ordinari per il funzionamento dell'Ordine, secondo importi che saranno definiti dai regolamenti attuativi in linea con quanto previsto per gli altri ordini professionali;
3. i neolaureati in possesso dei titoli accademici di cui agli artt. 2 e 4 della legge n. 55 del 2024, che potranno esercitare la professione pur non avendo presentato domanda di iscrizione entro i termini originariamente previsti e fino all'adeguamento degli ordinamenti didattici universitari;
4. i laureati L-19 non a indirizzo specifico con almeno tre anni di servizio presso i servizi educativi per l'infanzia, che potranno accedere a un percorso formativo integrativo per acquisire il titolo necessario all'iscrizione all'albo;
5. gli enti gestori di servizi educativi che operano nel terzo settore, quali le cooperative sociali come asili nido, scuole dell'infanzia, centri di aggregazione giovanile, servizi doposcuola,

⁶ Il dato è relativo al 31.12.2022. Cfr. ISTAT, *Report sui servizi educativi per l'infanzia in Italia – Anno 2023-2024* consultabile online <https://www.istat.it/produzione-editoriale/report-sui-servizi-educativi-per-linfanzia-in-italia-anno-2023-2024/>.

⁷ Si rappresenta che si tratta di una stima parziale che non tiene conto dei potenziali interessati che possono presentare domanda sino alla nomina della commissione di cui all'articolo 10, comma 2 del presente schema di disegno di legge.

centri diurni per minori e disabili e il sistema scolastico, che si gioveranno di una maggiore certezza normativa, necessaria per garantire la continuità dell'offerta educativa, la pianificazione delle attività e l'assunzione di personale qualificato. Non è possibile quantificare con precisione il numero esatto delle cooperative sociali e imprese di servizi educativi che erogano servizi educativi considerato che operano sia a livello nazionale che a livello locale, ma si stima che siano diverse migliaia, tenuto conto che le unità censite dall'indagine ISTAT sul territorio nazionale hanno superato le 14.000 nell'anno educativo 2022/2023;

6. il Ministero della giustizia, in particolare il Dipartimento per gli affari di giustizia che gestisce già la vigilanza sugli ordini professionali attraverso l'Ufficio II – Ordini professionali e albi presso la Direzione degli affari interni. Questa articolazione già dispone di uno staff tecnico-amministrativo con competenze altamente specializzate e procedure consolidate nella vigilanza degli ordini professionali per questa ragione si stima che l'impatto organizzativo sia minimo in quanto la struttura esistente può assorbire le attività legate al nuovo ordine senza modifiche significative nell'assetto organizzativo esistente;
7. l'utenza (famiglie, minori, soggetti fragili) che beneficerà di *standard* qualitativi elevati nelle prestazioni educative;
8. la collettività in generale, in quanto la regolamentazione di un settore così strategico contribuisce a elevare la qualità del sistema educativo e di *welfare* nonché a rafforzare la fiducia dei cittadini nei servizi offerti.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Le PMI indicate alla sezione 4.1 beneficeranno della certezza normativa per la gestione del personale educativo e della possibilità di pianificare investimenti sulla base di un quadro regolatorio stabile. Non sono previsti oneri amministrativi significativi, in quanto l'intervento si limita a rendere operativa una disciplina già esistente e a completarne gli aspetti procedurali.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento non introduce restrizioni alla concorrenza, limitandosi a regolamentare l'accesso alle professioni pedagogiche ed educative sulla base di requisiti di qualificazione professionale. La costituzione dell'Ordine professionale può piuttosto contribuire a migliorare la trasparenza del mercato e la qualità delle prestazioni, favorendo una concorrenza basata sulla competenza professionale piuttosto che sulla riduzione dei costi.

C. Oneri informativi

Gli oneri informativi sono minimali, limitandosi agli adempimenti necessari per l'iscrizione all'albo professionale e per la partecipazione alle procedure elettorali. La previsione dell'utilizzo di procedure telematiche, nonché della pubblicazione sui siti internet istituzionali contribuisce a ridurre i costi amministrativi per i professionisti e per le amministrazioni competenti.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento è coerente con la normativa europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva 2005/36/CE) e con gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi educativi per l'infanzia promossi dall'Unione europea. Il disegno di legge prevede, inoltre, specifiche disposizioni per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, garantendo il rispetto della normativa europea del settore. La regolamentazione delle professioni pedagogiche ed educative contribuisce al raggiungimento degli standard europei di qualità nei servizi educativi.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento normativo in esame è adottato attraverso un disegno di legge al fine di garantire la piena operatività dell'ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative, superando le gravi lacune strutturali della disciplina vigente che ne impediscono l'attuazione.

La scelta dell'opzione di riforma organica è motivata dalla necessità di affrontare in modo coordinato e sistematico le molteplici criticità che caratterizzano l'attuale *framework* normativo. L'intervento consente di completare la disciplina primaria attraverso l'introduzione di una regolamentazione dettagliata della costituzione degli Ordini territoriali, delle modalità di elezione degli organi rappresentativi, del procedimento disciplinare e della struttura organizzativa dell'Ordine nazionale.

Particolare rilevanza assume la risoluzione dell'incertezza giuridica relativa alla figura dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia, attraverso l'armonizzazione normativa con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la definizione di un quadro regolatorio chiaro e coerente. L'opzione prescelta garantisce inoltre la valorizzazione delle specifiche professionalità attraverso la costituzione di un albo unico articolato in sezioni distinte.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione del disegno di legge è scandita da una precisa sequenza di adempimenti, come previsti nel nuovo articolo 10. La fase di prima attuazione è affidata a una Commissione nominata con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'università e della ricerca. I soggetti responsabili dell'attuazione sono:

1. il Ministro della giustizia, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge nomina una Commissione composta da trenta membri e un presidente, d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca;
2. il Ministro dell'università e della ricerca, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, adotta, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e sentito il Consiglio universitario nazionale, il decreto che disciplina il percorso formativo integrativo per i laureati L-19 non a indirizzo specifico con almeno tre anni di servizio;
3. la Commissione, che ha il compito di: verificare il possesso dei requisiti in capo agli iscritti agli elenchi formati dai commissari, formare l'albo nazionale individuando le circoscrizioni territoriali, pubblicarlo sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, indire le prime elezioni dei Consigli territoriali e sovrintendere al loro svolgimento;

4. i Consigli degli Ordini territoriali che, una volta eletti, si insediano, eleggono i rispettivi presidenti e diventano pienamente operativi per la gestione degli iscritti a livello locale;
5. i Consigli territoriali stessi, che procedono all'elezione dei membri del Consiglio nazionale;
6. il Consiglio nazionale, che, una volta insediato, assume le funzioni di indirizzo e coordinamento a livello nazionale, adottando i regolamenti attuativi necessari.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio sull'attuazione dell'intervento sarà svolto in due fasi. Nella fase iniziale, il Ministero della giustizia vigilerà sull'operato della Commissione e sul corretto svolgimento delle prime elezioni. Il Ministero dell'università e della ricerca, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e del merito, monitorerà l'attuazione del percorso formativo integrativo per gli educatori.

A regime, il monitoraggio sarà di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine, quale organo di autogoverno della professione, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia. Il Consiglio nazionale raccoglierà ed elaborerà periodicamente i dati relativi agli indicatori di cui alla Sezione 2.2.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Sullo schema di disegno di legge in esame sono state svolte consultazioni ristrette con le principali associazioni nazionali rappresentative dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

Le consultazioni sono state condotte attraverso incontri tecnici presso il Ministero della giustizia e videoconferenze, con scambio di documentazione e osservazioni scritte.

Le principali evidenze emerse dalle consultazioni hanno riguardato:

- la necessità urgente di rendere operativa la legge n. 55 del 2024, evidenziata concordemente da tutte le associazioni professionali che hanno sottolineato lo stato di incertezza in cui versano i professionisti del settore;
- l'importanza di prevedere misure transitorie che garantiscano la continuità lavorativa dei professionisti nelle more della costituzione dell'albo, evitando interruzioni nei servizi educativi territoriali;
- la necessità di garantire modalità elettorali che assicurino la rappresentanza di tutte le componenti professionali negli organi dell'Ordine;
- l'opportunità di prevedere procedure telematiche per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei professionisti.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di analisi è stato svolto dall'Unità di analisi e valutazione delle politiche pubbliche, costituita presso l'Ufficio legislativo di questo Ministero. Si è tenuto conto degli studi di settore e, in particolare, dei report e delle analisi statistiche delle competenti articolazioni ministeriali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 15 aprile 2024, n. 55)

1. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: « dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 5 »;

b) all'articolo 3:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* L'educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, progetta e realizza attività volte a sviluppare, nei bambini da zero a tre anni di età, le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione, di istruzione, di relazione e di gioco, anche al fine di superare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

2-ter. L'educatore dei servizi educativi per l'infanzia può esercitare anche le funzioni di cui al comma 1 negli ambiti e nei contesti di cui al comma 2 »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. La professione di educa-

tore dei servizi educativi per l'infanzia è esercitata all'interno delle strutture previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, di norma con rapporto di lavoro subordinato »;

3) alla rubrica, dopo la parola « socio-pedagogico » sono aggiunte le seguenti: « e dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia »;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico sono necessari:

a) il conseguimento del titolo di laurea triennale classe L-19, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi svolto presso una struttura ospitante, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici. La prova valutativa di cui al periodo precedente è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale ed è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;

b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'iscrizione nella relativa sezione dell'albo di cui all'articolo 5 »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Per esercitare la professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia sono necessari:

a) il conseguimento del titolo di laurea triennale classe L-19 integrata secondo le previsioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 378, o di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari (CFU) secondo le previsioni del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio rispettivamente previsto dal corso di laurea L-19 e dal corso di specializzazione. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto anche presso uno o più servizi educativi per l'infanzia, attestato congiuntamente dalle strutture medesime e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale ed è svolta prima della discussione della tesi di laurea nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, ovvero della prova finale del corso di specializzazione abilitante all'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia;

b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso dei titoli di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, conseguiti ai sensi delle medesime disposizioni;

c) l'iscrizione nella relativa sezione dell'albo di cui all'articolo 5 »;

3) alla rubrica, le parole: « di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 » sono soppresse;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « dei pedagogisti » sono sostituite dalle seguenti: « delle professioni pedagogiche ed educative » e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « All'interno dell'albo sono istituite la sezione dei pedagogisti e la sezione degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ferma restando l'unicità del contributo dovuto, è consentita la contemporanea iscrizione ad entrambe le sezioni dell'albo di cui al comma 1 per coloro i quali sono in possesso dei rispettivi requisiti »;

4) al comma 4, le parole: « agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici » sono sostituite dalle seguenti: « all'albo di cui al comma 1 »;

5) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Istituzione dell'albo delle professioni pedagogiche ed educative »;

e) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. – (*Condizioni per l'iscrizione all'albo*) – 1. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale sussiste, in materia, la condizione di reciprocità, fatto salvo quanto

previsto da obblighi internazionali vigenti per l'Italia;

b) non avere riportato condanne definitive con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione;

c) essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 4;

d) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia o operare, rispettivamente in qualità di pedagogo, educatore professionale socio-pedagogico o educatore dei servizi educativi per l'infanzia, al servizio di enti o imprese italiani operanti fuori del territorio nazionale o nell'ambito di un'articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 »;

f) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: « agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici » sono sostituite dalle seguenti: « all'albo delle professioni pedagogiche ed educative »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole: « è un » sono sostituite dalle seguenti: « è costituito quale »;

4) al comma 4, le parole: « Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « La presente legge stabilisce » e le parole: « , le disposizioni relative al suo ordinamento interno » sono soppresse;

g) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-bis. – (*Ordini territoriali*) – 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono costituiti gli ordini regionali e delle province autonome

delle professioni pedagogiche ed educative, costituenti gli ordini territoriali.

Art. 6-ter. - (Attribuzioni degli ordini territoriali) - 1. Gli ordini territoriali:

a) promuovono l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici;

b) valutano le domande di iscrizione all'albo e le domande di cancellazione e trasferimento, verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, dell'albo e delle sue sezioni;

c) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni dei professionisti, ad esclusione degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato, e alle attività formative;

d) promuovono, organizzano e regolano la formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti, ferma restando la disciplina della formazione dettata per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato, e vigilano sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;

e) esercitano la funzione disciplinare tramite i consigli di disciplina, fermo restando il potere disciplinare del datore di lavoro rispetto agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato;

f) vigilano sugli iscritti all'albo.

Art. 6-quater. - (Organi degli ordini territoriali) - 1. Sono organi degli ordini territoriali:

a) il consiglio;

- b) il presidente;
- c) il consiglio di disciplina;
- d) il collegio dei revisori.

2. Il consiglio dell'Ordine è eletto secondo le modalità indicate dall'articolo 6-*sexies*, favorendo l'equilibrio di genere. Al consiglio sono attribuiti i compiti previsti dall'articolo 6-*ter*, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), e 6-*septies*, comma 4.

3. Il presidente è eletto dal consiglio dell'Ordine fra i suoi componenti, rappresenta l'Ordine, presiede il consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla legge o da regolamenti. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del consiglio. Il consiglio elegge fra i suoi componenti anche il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

4. Il consiglio di disciplina è composto, assicurando la rappresentanza delle sezioni dell'albo, da un numero di membri, in possesso dei requisiti di imparzialità, autonomia e competenza, compreso fra tre e cinque, nominati dal consiglio dell'Ordine in proporzione al numero degli iscritti all'albo territoriale. Almeno uno dei membri del consiglio di disciplina è individuato tra coloro che esercitano la professione forense da più di cinque anni o tra magistrati ordinari in quiescenza. I consigli di disciplina sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sono componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera h), il consiglio nazionale determina i criteri per la composizione, anche numerica, dei consigli di disciplina e, ove possibile, per assicurare la rappresentanza prevista dal primo periodo.

5. Il collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal consiglio dell'Ordine fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il collegio dei revisori nomina il presidente tra i propri componenti. Il collegio

dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dal consiglio dell'Ordine, e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

Art. 6-quinquies. - (Composizione e durata in carica dei consigli degli ordini territoriali) - 1. Il consiglio dell'ordine territoriale è composto da membri eletti tra gli iscritti alle sezioni dell'albo in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle medesime sezioni alla data di indizione delle elezioni, nel numero di:

a) nove, se il numero degli iscritti è inferiore a diecimila;

b) undici, se il numero degli iscritti è compreso fra diecimila e ventimila;

c) quindici, se il numero degli iscritti è superiore a ventimila.

2. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti iscritti all'albo indipendentemente dalla sezione di appartenenza.

3. Il consiglio resta in carica quattro anni a partire dalla data dell'insediamento. I consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive. Se la durata del singolo mandato è inferiore a quattro anni esso non rileva ai fini di quanto previsto dal secondo periodo.

4. In caso di decadenza, dimissioni, morte o impedimento assoluto di un consigliere, è nominato il primo dei non eletti nella medesima lista, il quale resta in carica fino alla scadenza del consiglio. Se gli eventi indicati nel primo periodo riguardano il presidente, il consiglio provvede immediatamente alla elezione del nuovo presidente ai sensi dell'articolo 6-*quater*, comma 3. Se riguardano contestualmente un numero di consiglieri superiore alla metà, il consiglio è sciolto e le nuove elezioni sono indette dal presidente del consiglio nazionale entro sessanta giorni.

5. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario nominato dal Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria.

Art. 6-sexies. – (Elezione dei consigli degli ordini territoriali) – 1. Le elezioni del consiglio dell'ordine territoriale sono indette dal consiglio uscente, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato, con delibera contenente la comunicazione di cui al comma 5 e il calendario elettorale di cui al comma 2. Le elezioni si svolgono non oltre il trentesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio, che avviene entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di omissione da parte del consiglio uscente, le elezioni sono indette dal Consiglio nazionale.

2. Il calendario elettorale indica:

a) la data delle elezioni, il luogo di svolgimento delle stesse, l'ora di apertura e di chiusura delle operazioni di voto e l'indicazione della possibilità di votare con le modalità di cui al comma 14;

b) il termine per la presentazione delle liste;

c) il termine per la verifica delle candidature;

d) la data del sorteggio dell'ordine delle liste sulla scheda elettorale;

e) il periodo autorizzato per la campagna elettorale;

f) il termine massimo per la pubblicazione degli esiti e per la proclamazione degli eletti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i termini di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*

ed f) sono stabiliti dalla delibera del consiglio che indice le elezioni.

4. Il consiglio dell'ordine territoriale, con la delibera di cui al comma 1, nomina, per ciascun seggio, i suoi componenti e individua, fra di essi, il presidente, il vicepresidente, il segretario e un numero di scrutatori proporzionale agli iscritti votanti nella circoscrizione territoriale, comunque non inferiore a due. Non possono essere nominati componenti del seggio i candidati alle elezioni del consiglio dell'ordine territoriale.

5. La comunicazione con cui sono indette le elezioni è inviata a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, nel termine di dieci giorni dalla data della delibera di cui al comma 1. La comunicazione è, altresì, pubblicata, entro il termine di cui al primo periodo, sul sito *internet* dell'Ordine. La pubblicazione di cui al secondo periodo costituisce valida comunicazione nei confronti degli iscritti che non hanno attivato un indirizzo di posta elettronica certificata o che non hanno ricevuto l'avviso per causa ad essi imputabile.

6. Possono candidarsi gli iscritti all'ordine territoriale di riferimento che:

a) sono in regola con il pagamento delle quote;

b) non hanno riportato condanna definitiva per delitto non colposo, consumato o tentato, ad una pena superiore a due anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria;

c) non hanno riportato sanzioni disciplinari nei cinque anni antecedenti al termine di cui al comma 1.

7. Ogni lista indica un numero di candidati pari al numero dei seggi disponibili presso il consiglio dell'ordine territoriale, aumentato di tre unità, nel rispetto della proporzione prevista dall'articolo 6-*quiquies*, comma 1. Ogni candidato può figurare in una sola lista.

8. Per assicurare l'equilibrio di genere, ogni lista prevede anche una rappresentanza del genere meno rappresentato pari ad almeno il venti per cento.

9. La presentazione di ogni lista è subordinata alla sottoscrizione da parte di almeno venti iscritti all'albo dell'ordine territoriale. Le liste sono depositate mediante trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, al consiglio dell'ordine territoriale, almeno venticinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Ogni lista indica i candidati, la specificazione della professione, la dichiarazione di accettazione della candidatura, le firme dei sottoscrittori, il programma elettorale e il nome della lista con l'eventuale simbolo.

10. Il consiglio dell'ordine territoriale, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, ne verifica la regolarità e, in caso di irregolarità, può concedere un termine di sette giorni per la regolarizzazione.

11. L'ordine delle liste sulla scheda elettorale è definito mediante sorteggio pubblico. Le liste ammesse sono pubblicate sul sito *internet* istituzionale dell'Ordine almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. La campagna elettorale si svolge nel rispetto della deontologia professionale oltre che della trasparenza, correttezza e parità di accesso all'informazione per tutti gli iscritti.

12. Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero presso uno dei seggi istituiti nella sede dell'Ordine. Se sono istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'Ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio al seggio centrale.

13. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

14. In alternativa a quanto previsto dai commi 12 e 13, è ammessa la votazione mediante procedura telematica secondo le mo-

dalità e le specifiche tecniche indicate in un apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale e approvato dal Ministro della giustizia.

15. Fatte salve le modalità di esercizio del voto previste dal regolamento di cui al comma 14, ogni elettore è ammesso a votare previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento di identità ovvero mediante riconoscimento da parte di un componente del seggio.

16. Fatte salve le modalità di esercizio del voto previste dal regolamento di cui al comma 14, ogni elettore ritira la scheda, la compila in segreto e, chiusa, la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. Le operazioni di voto si svolgono nel corso di un'unica giornata, per la durata di otto ore consecutive. È possibile esprimere fino a un massimo di due preferenze.

17. Al termine delle operazioni di voto, si procede immediatamente allo scrutinio delle schede. Lo scrutinio è pubblico.

18. Il verbale delle operazioni di scrutinio riporta il numero complessivo dei votanti, il numero di voti validi espressi, il numero di voti ottenuti da ciascun candidato e le eventuali osservazioni. In una separata sezione del verbale sono indicate, con specifica motivazione, le schede bianche, nulle o contestate.

19. Al termine dello scrutinio, il presidente del seggio centrale proclama gli eletti. I risultati delle elezioni sono comunicati al consiglio dell'ordine territoriale uscente, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet. I risultati delle elezioni sono comunicati, inoltre, al Consiglio nazionale dell'Ordine, al pubblico ministero territorialmente competente e al Ministero della giustizia.

20. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel rispetto della proporzione di cui all'articolo

6-*quinquies*, comma 1. In caso di parità di voti tra candidati della stessa sezione, è eletto il candidato la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra candidati appartenenti alla stessa lista e alla stessa sezione, è eletto il candidato più giovane anagraficamente.

21. Le contestazioni relative alle operazioni elettorali sono proposte al collegio dei probiviri entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali di cui al comma 19.

Art. 6-*septies*. - (*Esercizio dell'azione disciplinare*) - 1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni o le omissioni che integrano violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o sono comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

3. Il procedimento è regolato dagli articoli 6-*septies*, 6-*octies*, 6-*novies*, 6-*decies*, 6-*undecies*, nonché dalle norme adottate dal Consiglio nazionale dell'Ordine con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera h). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

4. L'azione disciplinare è promossa dal consiglio dell'ordine territoriale al cui albo il professionista è iscritto e si prescrive in cinque anni dal fatto.

5. Se l'azione è promossa avverso un componente del consiglio dell'Ordine, procede il consiglio dell'Ordine della regione più vicina, individuata con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera h).

6. Per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato resta ferma anche l'azione disciplinare del datore di lavoro.

Art. 6-octies. - (Procedimento disciplinare)

- 1. Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 15, lettera h), sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.

2. La responsabilità disciplinare è accertata ove sono provate le inosservanze dei doveri professionali previsti dal codice deontologico, il dolo o la colpa.

3. Del profilo soggettivo si tiene conto in sede di irrogazione della sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle loro conseguenze dannose.

4. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti al consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

5. L'autorità giudiziaria dà comunicazione al consiglio dell'ordine territoriale di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.

6. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale territorialmente competente. Esse sono altresì comunicate al Ministero della giustizia.

7. Il professionista sottoposto a procedimento penale è sottoposto a procedimento disciplinare se il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione costituisce anche illecito disciplinare. In caso di contemporanea pendenza del procedimento penale e disciplinare sullo stesso fatto, il procedimento disciplinare può essere sospeso sino alla sentenza definitiva quando la decisione sulla responsabilità disciplinare dipende dall'accertamento penale, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 6-*decies*, comma 3. La sospensione del procedimento disciplinare determina la sospensione dei termini prescrizionali per l'esercizio della relativa azione. Il procedimento disciplinare è archiviato in caso di sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

Art. 6-*novies*. - (*Astensione e ricusazione*)

- 1. I componenti del consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio di disciplina.

Art. 6-*decies*. - (*Sanzioni disciplinari. Sospensione cautelare*) - 1. Al termine del procedimento disciplinare, il consiglio di disciplina può irrogare le seguenti sanzioni:

a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo;

b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a un anno;

c) la radiazione dall'albo.

2. Decorsi almeno quattro anni dalla radiazione dall'albo, il professionista radiato può essere riammesso, su sua domanda, previa deliberazione del consiglio dell'ordine territoriale. La deliberazione di cui al primo periodo tiene conto delle ragioni indicate e degli elementi forniti nella domanda.

3. Il consiglio dell'ordine territoriale può sospendere cautelaramente l'iscritto, se ricorrono gravi motivi, previa instaurazione del contraddittorio con il medesimo. Fermi i casi in cui in cui l'iscritto è condannato con sentenza passata in giudicato che ha applicato la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione, la sospensione è altresì disposta nel caso in cui l'iscritto è sottoposto a misura cautelare o in-

terdittiva. La sospensione decisa ai sensi del primo periodo non può durare più di un anno. Contro la delibera di sospensione cautelare può essere proposta impugnazione entro il termine di dieci giorni dalla sua notificazione.

Art. 6-undecies. - (*Impugnazione*) - 1. Contro la decisione disciplinare, può essere proposto ricorso, anche nel merito, al consiglio nazionale di disciplina da parte dell'interessato, entro trenta giorni dalla notificazione della stessa.

2. Il consiglio nazionale di disciplina può sospendere l'efficacia del provvedimento »;

h) l'articolo 7 è abrogato;

i) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - (*Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative*) - 1. Il Consiglio nazionale è composto di venticinque membri eletti dai consigli degli ordini territoriali fra gli iscritti all'albo, garantendo la proporzionalità di cui all'articolo 6-quinquies, comma 1.

2. Possono essere eletti consiglieri del Consiglio nazionale tutti gli iscritti all'albo da almeno otto anni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6-sexies, comma 6.

3. I voti sono espressi da ciascun consiglio dell'ordine territoriale, contemporaneamente, nella data indicata dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale. La data delle elezioni deve cadere almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica. È consentito esprimere il voto per una sola lista.

4. La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti del Consiglio nazionale, aumentato di tre candidati supplenti. Ciascuna lista è formata, nel rispetto della proporzione di cui all'articolo 6-quinquies, comma 1, da candidati iscritti in albi di or-

dini appartenenti ad almeno diciotto diverse circoscrizioni territoriali, con il limite massimo di due candidati per circoscrizione territoriale. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno il venti per cento dei posti al genere meno rappresentato. Ogni candidato può figurare in una sola lista.

5. Le liste sono depositate presso il Ministero della giustizia almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Ministero della giustizia verifica la regolarità delle candidature e delle liste e, in caso di irregolarità insanabili, dispone l'esclusione della lista dalla procedura elettorale.

6. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun consiglio dell'ordine territoriale sono attribuiti:

a) un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, e fino a duecento iscritti;

b) un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento;

c) un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre.

7. Sono eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 6.

8. Ogni presidente comunica il voto del proprio consiglio ad una commissione, nominata dal Ministro della giustizia e da due professionisti iscritti nell'albo, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti.

9. I risultati delle elezioni sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale e pubblicati sul sito *internet* dell'Ordine.

10. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed il loro man-

dato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina si computa dalla data della pubblicazione dei risultati elettorali sul sito *internet* del Consiglio nazionale.

11. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

12. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Il presidente, in caso di temporanea assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente per l'ordinaria amministrazione. In mancanza anche del vicepresidente, ne fa le veci il componente più anziano del Consiglio. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, si procede ad un secondo turno fra i candidati che hanno ottenuto ugual numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, viene eletto il candidato più anziano.

13. I consiglieri che vengono a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, sono sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive liste.

14. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio.

15. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;

b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;

c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti al-

l'albo di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite *referendum*;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;

g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti nell'albo di cui all'articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine;

h) adotta il regolamento per il funzionamento del consiglio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare;

i) vigila sul regolare funzionamento dei consigli degli ordini territoriali.

16. Il Ministro della giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge. In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente »;

l) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. – (*Altri organi nazionali*) –
1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti

è composto da tre membri effettivi e da un supplente che durano in carica quattro anni. Vengono nominati dal Consiglio nazionale fra gli iscritti al registro dei revisori legali.

2. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto dal Consiglio nazionale fra gli iscritti all'albo, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, nella seduta di insediamento. Il collegio dura in carica quattro anni, rinnovabili, e ha i seguenti compiti:

a) dirimere le controversie fra gli iscritti;

b) esprimere pareri su questioni deontologiche;

c) promuovere il rispetto dell'etica e del decoro professionale;

d) dirimere le controversie sulle operazioni elettorali dei consigli degli ordini territoriali. »;

m) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: « Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »;

2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, resta ferma la competenza del Ministero dell'istruzione e del merito per il riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 »;

n) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. – (*Formazione dell'albo ed elezione e costituzione dei consigli degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale*) –
1. In sede di prima attuazione della presente

disposizione, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che provvede alla formazione degli elenchi degli aventi diritto all'iscrizione all'albo delle professioni pedagogiche ed educative. È ammessa la presentazione di domande di iscrizione all'albo sino alla nomina della commissione di cui al comma 2. Resta ferma la possibilità di iscrizione all'albo per coloro che sono in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso alle professioni pedagogiche e educative prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Al commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti, per l'attività prestata, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della giustizia nomina, con proprio decreto, una commissione, composta da trenta membri e da un presidente, scelti d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, fra soggetti in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), e comma 1-*bis*, lettera *a*), della presente legge, nonché all'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La commissione, entro il termine indicato nel decreto di cui al primo periodo del presente comma, verifica il possesso dei requisiti in capo agli iscritti agli elenchi formati dai commissari di cui al comma 1, forma l'albo nazionale individuando le circoscrizioni territoriali e lo pubblica sul sito *internet* istituzionale del Ministero della giustizia. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce altresì le modalità di funzionamento della commissione, le regole per consentire

lo svolgimento dei lavori anche da remoto e le attribuzioni del presidente. Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. La commissione opera presso il Ministero della giustizia e si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Per consentire lo svolgimento delle prime operazioni per l'elezione di ogni consiglio dell'ordine territoriale, ciascun iscritto all'albo delle professioni pedagogiche ed educative è tenuto a versare un contributo di euro 50.

4. I contributi sono versati tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

5. Il Ministero della giustizia dispone delle somme riassegnate in bilancio ai sensi del comma 4 per assicurare l'espletamento delle prime elezioni di ciascun consiglio dell'ordine territoriale, avvalendosi della collaborazione della commissione di cui al comma 2. Una volta insediatosi il Consiglio nazionale ed entro il termine del corrispondente esercizio finanziario, le risorse residue sono trasferite dalla competente articolazione ministeriale al medesimo Consiglio per garantire la successiva gestione finanziaria dello stesso. Ai componenti dei seggi elettorali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

6. Formato l'albo, nei successivi trenta giorni la commissione indice le prime elezioni dei consigli degli ordini territoriali che si svolgono mediante procedura non telematica. Si applica l'articolo 6-*sexies* in quanto

compatibile. La commissione di cui al comma 2:

a) svolge le funzioni attribuite ai consigli degli ordini territoriali;

b) invia la comunicazione con cui indice le elezioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui devono dotarsi gli iscritti all'albo per parteciparvi e la pubblica sul sito *internet* istituzionale del Ministero della giustizia;

c) riceve le liste elettorali all'indirizzo di posta elettronica dedicato e ne verifica la regolarità;

d) decide l'ordine delle liste sulle schede elettorali;

e) individua i seggi elettorali presso ciascuna regione e presso le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) riceve dai presidenti dei seggi la comunicazione dei risultati delle elezioni e li pubblica sul sito *internet* istituzionale del Ministero della giustizia;

g) decide le eventuali contestazioni relative alle operazioni elettorali.

7. I consigli degli ordini territoriali si riuniscono per la prima volta il ventesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione dei risultati ai sensi del comma 6, lettera f), ed eleggono i rispettivi presidenti.

8. Le prime elezioni del Consiglio nazionale si svolgono in una data indicata dal Ministro della giustizia. Alle elezioni si applica l'articolo 8 in quanto compatibile, con le seguenti deroghe:

a) il termine di deposito delle liste di cui al medesimo articolo 8, comma 5, è ridotto a trenta giorni;

b) le funzioni previste dallo stesso articolo 8, comma 8, sono svolte dalla commissione nominata ai sensi del comma 2 del presente articolo;

c) il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo è sostituito dal comprovato svolgimento della professione pedagogica o educativa per almeno dieci anni.

9. I risultati delle elezioni del Consiglio nazionale sono pubblicati sul sito *internet* istituzionale del Ministero della giustizia e il Consiglio si riunisce nei venti giorni successivi.

10. Il requisito previsto dal comma 8, lettera c), si applica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, sino a che l'albo non risulti costituito da almeno otto anni »;

o) all'articolo 11, comma 1:

1) all'alea, le parole: « agli albi » sono sostituite dalle seguenti: « all'albo », le parole: « dell'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 5-bis » e dopo le parole: « all'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « , comma 1 »;

2) alla lettera a), alea, le parole: « per l'albo » sono sostituite dalle seguenti: « per la sezione »;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per la sezione degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, relativamente alla professione di educatore socio-pedagogico:

1) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

2) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

3) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19;

4) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 »;

4) dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) per la sezione degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, relativamente alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia:

1) a coloro che sono in possesso dei titoli previsti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

2) a coloro che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono titolari di contratto a tempo indeterminato quali educatori nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ».

Art. 2.

(Disciplina transitoria)

1. Fino alla prima formazione dell'albo ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, è consentito l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla medesima legge a chi ha presentato la domanda di iscrizione prevista dal medesimo articolo 10 della legge n. 55 del 2024.

2. L'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla legge n. 55 del 2024 è altresì consentito a chi consegue i titoli previsti dagli articoli 2 e 4 della medesima legge n. 55 del 2024, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle

domande di iscrizione. Nell'ipotesi di cui al primo periodo l'esercizio della professione è consentito sino al termine di sei mesi dalla prima costituzione degli ordini territoriali ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, della citata legge n. 55 del 2024 e, in ogni caso, fino all'adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrali nelle classi LM-50, LM-57, LM-85 e LM-93 per i pedagogisti e dei corsi di laurea nella classe L-19 per educatori professionali socio-pedagogici e per educatori dei servizi educativi per l'infanzia, nonché del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari per i laureati nella classe LM-85 *bis*, come disciplinati dall'articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 378, ai sensi degli articoli 1, comma 1-*bis*, e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) non a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia e abbiano svolto tre anni di servizio, anche non continuativi, in qualità di educatori presso i servizi educativi per l'infanzia nelle diverse articolazioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possono acquisire il titolo per l'iscrizione nella relativa sezione dell'albo di cui all'articolo 5 della legge 15 aprile 2024, n. 55, integrando la laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19), mediante un percorso formativo disciplinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il consiglio universitario nazionale.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

